

LEGENDA

~~colore verde barrate~~ le parti eliminate, modificate o spostate ad altro Titolo

colore rosso e colore viola i nuovi inserimenti di testo con contenuto di coordinamento e con norme riferibili agli artt. 5 e 6 della l.r. 8/2011

colore azzurro i riferimenti e i rinvii normativi oggetto di aggiornamento

TESTO IN VIGORE	NOTE/OSSERV.	IPOTESI DI TESTO UNICO
TITOLO II – Programmazione e pianificazione		TITOLO II – Programmazione e pianificazione
Capo I – Programmazione territoriale		Capo I – Programmazione territoriale
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Finalità e contenuti del Programma Piano urbanistico Strategico Territoriale.</p> <p>1. Il PUST è lo strumento generale della programmazione territoriale regionale di cui all' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).</p> <p>2. Attraverso il PUST la Regione, in coordinamento con i propri strumenti di programmazione economico-finanziaria e fermi restando i limiti ed i principi di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), persegue gli obiettivi territoriali regionali secondo una visione strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di sviluppo nazionali e delle regioni contermini, nella quale il paesaggio è assunto come riferimento primario. Il PUST, altresì, costituisce il quadro programmatico per la pianificazione di livello provinciale e comunale, nonché per i piani di settore.</p> <p>1. 3. In particolare, il PUST-II PST, in coordinamento con gli strumenti regionali di programmazione economico-finanziaria, nonché con i riferimenti programmatici comunitari e nazionali:</p> <p>a) fornisce elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo nonché dei contenuti propri</p>	<p style="text-align: center;">l.r. 26 giugno 2009, n. 13</p> <p>Ricomprende anche le norme dell'ex art. 11 l.r. 13/2009</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;">Finalità e contenuti del Programma Strategico Territoriale.</p> <p>1. Il PST, in coordinamento con gli strumenti regionali di programmazione economico-finanziaria, nonché con i riferimenti programmatici comunitari e nazionali:</p> <p>a) fornisce elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo nonché dei contenuti propri</p>

degli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

b) è strumento di riferimento per l'integrazione di temi e competenze settoriali della Giunta regionale e degli enti locali, nonché strumento di governance per la costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo sostenibile del territorio;

c) promuove ed indirizza le trasformazioni del territorio regionale mediante azioni di sviluppo sostenibile, comprensive della valorizzazione del paesaggio;

d) esercita l'integrazione e il raccordo tra la dimensione politico-programmatica dello sviluppo e il governo del territorio, nonché esplicita le opportunità, in chiave di sussidiarietà, per lo sviluppo locale dei vari territori;

e) promuove la concertazione con le regioni contermini al fine di realizzare le necessarie integrazioni programmatiche per lo sviluppo delle relazioni territoriali, nazionali e interregionali;

f) individua i temi settoriali di riferimento per la costruzione della visione strategica ed integrata del territorio regionale sulla base delle potenzialità paesaggistico-ambientali e territoriali perseguendo il rapporto coerente tra la localizzazione delle funzioni, e dei servizi, il sistema della mobilità e delle infrastrutture tecnologiche ed energetiche.

2. Il PST definisce inoltre:

a) la rete delle infrastrutture lineari, ferroviarie e stradali, d'interesse regionale nonché quelle energetiche e per le telecomunicazioni;

b) la rete delle infrastrutture puntuali e dei principali nodi di interconnessione e scambio, passeggeri e merci, ivi compresi gli attracchi lacuali;

EX ART. 31, COMMA 1
L.R. 27/2000

degli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

b) è strumento di riferimento per l'integrazione di temi e competenze settoriali della Giunta regionale e degli enti locali, nonché strumento per la costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo sostenibile del territorio;

c) promuove ed indirizza le trasformazioni del territorio regionale mediante azioni di sviluppo sostenibile, comprensive della valorizzazione del paesaggio;

d) esercita l'integrazione e il raccordo tra la dimensione politico-programmatica dello sviluppo e il governo del territorio, nonché esplicita le opportunità, in chiave di sussidiarietà, per lo sviluppo locale dei vari territori;

e) promuove la concertazione con le regioni contermini al fine di realizzare le necessarie integrazioni programmatiche per lo sviluppo delle relazioni territoriali, nazionali e interregionali;

f) individua i temi settoriali di riferimento per la costruzione della visione strategica ed integrata del territorio regionale sulla base delle potenzialità paesaggistico-ambientali e territoriali perseguendo il rapporto coerente tra la localizzazione delle funzioni, e dei servizi, il sistema della mobilità e delle infrastrutture tecnologiche ed energetiche.

2. Il PST definisce inoltre:

a) la rete delle infrastrutture lineari, ferroviarie e stradali, d'interesse regionale nonché quelle energetiche e per le telecomunicazioni;

b) la rete delle infrastrutture puntuali e dei principali nodi di interconnessione e scambio, passeggeri e merci, ivi compresi gli attracchi lacuali;

c) l'area di sedime dell'aeroporto regionale dell'Umbria, definendo le servitù e i vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dello stesso. ~~Nelle aree limitrofe a quelle del sedime aeroportuale, il PST può promuovere insediamenti di imprese specializzate nel settore aeronautico.~~

~~3. La rete ferroviaria costituisce l'infrastruttura di trasporto fondamentale per assicurare una mobilità sostenibile di persone e merci nel territorio regionale, nella forma più rispettosa delle qualità ambientali dell'Umbria. La Giunta regionale ne promuove la velocizzazione, la messa in sicurezza della rete ferroviaria, il suo collegamento con l'alta velocità e con la rete ferroviaria transeuropea, nonché l'integrazione con le altre strutture di trasporto in sede fissa e con l'aeroporto regionale.~~

5. ~~La Regione~~ Il PST promuove indica le azioni necessarie alla mitigazione del rischio territoriale ed ambientale, al risanamento delle singole componenti dell'ecosistema ed alla valorizzazione delle ~~,compromesse dall'attività dell'uomo e dagli eventi naturali, con metodologie rispettose del contesto in cui sono inserite,~~ delle specificità paesaggistiche, architettoniche e storico-tipologiche, ~~in modo da non alterare le immagini dell'Umbria.~~

~~Art. 11~~

~~Contenuti del Piano Urbanistico Strategico Territoriale.~~

~~1. Il PUST individua i temi settoriali di riferimento per la costruzione della visione strategica ed integrata del~~

EX ART. 39 COMMI 2 E 4
L.R. 27/2000

EX ART. 35 COMMI 1 E 2
L.R. 27/2000

EX COMMA 2 ART. 45
L.R. 27/2000

Inserito al precedente
articolo

c) l'area di sedime dell'aeroporto regionale dell'Umbria, definendo le servitù e i vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dello stesso.

3. Il PST indica le azioni necessarie alla mitigazione del rischio territoriale ed ambientale, al risanamento delle singole componenti dell'ecosistema ed alla valorizzazione delle specificità paesaggistiche, architettoniche e storico-tipologiche dell'Umbria.

~~territorio regionale sulla base delle potenzialità paesaggistico-ambientali e territoriali nonché dei riferimenti programmatici comunitari, nazionali e regionali. La visione così elaborata si esplicita attraverso obiettivi e linee strategiche di sviluppo, costituenti priorità e riferimento per programmi e progetti di territorio.~~

~~2. Il PUST fornisce criteri per la costruzione e la valutazione di progetti integrati di iniziativa dei territori, finalizzati a favorire la partecipazione delle comunità locali.~~

~~3. Il PUST definisce indirizzi e contenuti programmatici in coerenza con il PPR in riferimento:~~

~~a) ai progetti strategici territoriali;~~

~~b) ai piani di settore che richiedano specificazioni circa localizzazioni e trasformazioni territoriali ammissibili;~~

~~c) ad altre possibili situazioni di interesse e livello regionale.~~

Art. 12

Elaborati del ~~Piano Urbanistico Strategico Territoriale~~
PST.

1. Il **PUST PST** è costituito dai seguenti elaborati:

a) un quadro conoscitivo e valutativo dello stato e delle dinamiche del territorio regionale;

b) una relazione illustrativa che descrive la visione strategica del territorio regionale, indicando gli eventuali approfondimenti analitici e tematici o settoriali **e le modalità**

Art. 14 Elaborati del PST

1. Il PST è costituito dai seguenti elaborati:

a) un quadro conoscitivo e valutativo dello stato e delle dinamiche del territorio regionale;

b) una relazione illustrativa che descrive la visione strategica del territorio regionale, indicando gli eventuali approfondimenti analitici e tematici o settoriali e le modalità

attuative;

c) elaborati grafici, allegati alla relazione illustrativa, contenenti la rappresentazione simbolica della visione del territorio regionale e l'individuazione delle linee strategiche e dei progetti territoriali, anche nella loro articolazione spaziale e nei loro contenuti relativi a politiche e azioni territoriali, con riferimento ai contenuti di cui al precedente art. 9.

~~d) un documento contenente le modalità attuative delle strategie di sviluppo territoriale contenute nel PUST.~~

Art. 13

Procedimento di formazione, adozione e approvazione del ~~Piano Urbanistico Strategico Territoriale~~ PST.

~~1. La Giunta regionale adotta il documento preliminare del PUST, curando l'acquisizione di tutte le indagini e le analisi, nonché dei risultati prestazionali degli strumenti degli enti locali ritenuti pertinenti.~~

~~2. Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST.~~

~~3. La Giunta regionale invia il documento preliminare del PUST alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell'indizione delle conferenze istituzionali di copianificazione, alle quali partecipano la Regione, le province, i comuni e le comunità montane.~~

~~4. La conferenza istituzionale di copianificazione è convocata dalla Giunta regionale con un preavviso di~~

Semplificazione del
procedimento

attuative;

c) elaborati grafici, allegati alla relazione illustrativa, contenenti la rappresentazione simbolica della visione del territorio regionale e l'individuazione delle linee strategiche e dei progetti territoriali, anche nella loro articolazione spaziale e nei loro contenuti relativi a politiche e azioni territoriali, con riferimento ai contenuti di cui all'art. 13.

Art. 15

Procedimento di formazione, adozione e approvazione del PST.

~~quindici giorni; essa si conclude improrogabilmente entro venti giorni dalla prima seduta. Alla conclusione dei lavori della conferenza è redatto processo verbale.~~

5. La Giunta regionale, ~~acquisito il processo verbale di cui al comma 4,~~ redige e preadotta il PUST PST acquisendo le indagini e le analisi, nonché i risultati prestazionali degli strumenti degli enti locali, ritenuti pertinenti.

~~2 Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PST.~~

6. Il PUST PST preadottato è reso noto agli enti locali e alla comunità regionale al fine di acquisire proposte e valutazioni, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, ed è sottoposto ~~dalla Giunta regionale all'esame del tavolo di~~ alla concertazione con le categorie economico-sociali, di cui ~~all'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)~~ e al parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) ~~di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).~~

~~7. La Giunta regionale adotta il PUST PST e ne dà avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR) con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque può presentare proposte ed osservazioni alla Giunta regionale.~~

Al Titolo VIII

1. La Giunta regionale, redige e preadotta il PST acquisendo le indagini e le analisi, nonché i risultati prestazionali degli strumenti degli enti locali, ritenuti pertinenti.

2. Il PST preadottato è reso noto agli enti locali e alla comunità regionale al fine di acquisire proposte e valutazioni, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, ed è sottoposto alla concertazione con le categorie economico-sociali e al parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL).

8. La Giunta regionale, esaminate le proposte e le ~~osservazioni~~ ~~valutazioni~~ pervenute ~~adotta il PST e formulate le valutazioni sulle stesse, e lo~~ trasmette PUST al Consiglio regionale, ~~unitamente al parere del CAL di cui all'articolo 3 della L.R. n. 20/2008.~~

9. Il Consiglio regionale ~~decide in merito alle proposte e alle osservazioni e~~ approva il ~~PUST~~ ~~PST~~; ~~il PUST approvato che~~ è pubblicato nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione ~~ai fini della sua efficacia.~~

10. Le pianificazioni degli enti locali sono redatte in ~~coerenza con il PST.~~

~~Art. 14~~

~~Efficacia e durata del Piano urbanistico Strategico Territoriale.~~

~~1. Il PUST approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR. Le pianificazioni di livello provinciale e comunale sono redatte in coerenza con il PUST.~~

~~2. Il PUST è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse determinazioni della Giunta regionale.~~

3. Le modifiche al PUST seguono il procedimento di cui all'articolo 13.

3. La Giunta regionale, esaminate le proposte e le valutazioni pervenute adotta il PST e lo trasmette al Consiglio regionale.

4. Il Consiglio regionale approva il PST che è pubblicato nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione ai fini delle sua efficacia.

5. Le pianificazioni degli enti locali sono redatte in coerenza con il PST.

6. Le modifiche al PST seguono il procedimento di cui al presente articolo.

Capo II – Pianificazione paesaggistica

Art. 15

I.r. 26 giugno 2009, n. 13

Capo II – Pianificazione paesaggistica

Art. 16

Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale.

1. Il PPR, ~~di cui all' articolo 6, comma 3, lettera b),~~ è lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, nel rispetto della Convenzione europea del Paesaggio e del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004, nonché in correlazione a quanto ~~espresso~~ **previsto** dal ~~PUST~~ **PST** e tenendo conto della programmazione delle regioni contermini, mira a governare le trasformazioni del territorio al fine di mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualità paesaggistica.

2. Alla redazione del PPR partecipano e concorrono gli enti locali, anche apportando il quadro delle conoscenze contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.

3. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo paesaggisticamente sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionali e degli enti locali, ~~provinciali e comunali.~~

4. Il PPR persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) identificare il paesaggio a valenza regionale, attribuendo gli specifici valori di insieme in relazione alla tipologia e rilevanza delle qualità identitarie riconosciute, nonché le aree tutelate per legge e quelle individuate con i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 42/2004, alle quali assicurare un'efficace azione di tutela;

~~b) prevedere i rischi associati agli scenari di mutamento del territorio;~~

~~eb)~~ definire le specifiche strategie, prescrizioni e

Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale.

1. Il PPR è lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, nel rispetto della Convenzione europea del Paesaggio e del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004, nonché in correlazione a quanto previsto dal PST e tenendo conto della programmazione delle regioni contermini, mira a governare le trasformazioni del territorio al fine di mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualità paesaggistica.

2. Alla redazione del PPR partecipano e concorrono gli enti locali, anche apportando il quadro delle conoscenze contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.

3. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo paesaggisticamente sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionali e degli enti locali.

4. Il PPR persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) identificare il paesaggio a valenza regionale, attribuendo gli specifici valori di insieme in relazione alla tipologia e rilevanza delle qualità identitarie riconosciute, nonché le aree tutelate per legge e quelle individuate con i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 42/2004, alle quali assicurare un'efficace azione di tutela;

b) definire le specifiche strategie, prescrizioni e

previsioni ordinate alla tutela dei valori riconosciuti e alla riqualificazione dei paesaggi deteriorati.

~~5. Il PPR garantisce soprattutto:~~

~~c) la tutela dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del d.lgs. n. 42/2004;~~

~~b) la qualificazione paesaggistica delle trasformazioni dei diversi contesti in cui si articola l'intero territorio regionale;~~

~~e) le indicazioni ed i contenuti dei progetti per il paesaggio;~~

~~d) gli indirizzi di riferimento per le pianificazioni degli enti locali e di settore, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità.~~

Art. 16

Contenuti del Piano Paesaggistico Regionale.

1. I contenuti del PPR, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 143, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, comprendono in particolare:

a) la rappresentazione del paesaggio alla scala regionale e la sua caratterizzazione rispetto alle articolazioni più significative, intese come specifici paesaggi regionali in applicazione dell'articolo 135, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004;

b) la perimetrazione dei paesaggi d'area vasta di cui all'articolo 21, comma 4, come specifiche articolazioni dei paesaggi regionali, nonché la definizione dei criteri per la delimitazione dei paesaggi locali a scala comunale sulla base degli obiettivi di qualità previsti all'interno dei paesaggi regionali;

previsioni ordinate alla tutela dei valori riconosciuti e alla riqualificazione dei paesaggi deteriorati:

c) garantire la tutela dei beni paesaggistici e la qualificazione paesaggistica delle trasformazioni.

Art. 17

Contenuti del Piano Paesaggistico Regionale.

1. I contenuti del PPR, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 143, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, comprendono in particolare:

a) la rappresentazione del paesaggio alla scala regionale e la sua caratterizzazione rispetto alle articolazioni più significative, intese come specifici paesaggi regionali in applicazione dell'articolo 135, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004;

b) la perimetrazione dei paesaggi d'area vasta di cui all'articolo 21, comma 4, come specifiche articolazioni dei paesaggi regionali, nonché la definizione dei criteri per la delimitazione dei paesaggi locali a scala comunale sulla base degli obiettivi di qualità previsti all'interno dei paesaggi regionali;

c) la rappresentazione delle reti ambientali e infrastrutturali principali, con la definizione degli indirizzi e discipline per la loro tutela, valorizzazione e gestione sotto il profilo paesaggistico;

d) la individuazione dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del d.lgs. n. 42/2004, con la definizione delle ~~loro~~ discipline di tutela e valorizzazione;

e) la individuazione degli intorni dei beni paesaggistici **di cui all'art. 136 del d.lgs. 42/2004**, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione;

f) la definizione delle misure per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico **di cui alla let. d)** degli interventi di trasformazione del territorio, con particolare riferimento alle modalità di intervento nelle zone produttive artigianali, industriali, commerciali per servizi e nel territorio rurale.

2. Il PPR può altresì prevedere l'individuazione delle aree di cui all'articolo 143, comma 4 del d.lgs. n. 42/2004.

Art. 17

Elaborati del Piano Paesaggistico Regionale.

1. Il PPR è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) quadro conoscitivo, costituito dall'identificazione delle risorse identitarie, dall'atlante dei paesaggi e dalla carta dei rischi e delle vulnerabilità del paesaggio;

c) quadro strategico del paesaggio umbro costituito dalla visione guida, dalle linee guida per temi prioritari e dai repertori dei progetti strategici di paesaggio;

d) quadro di assetto del paesaggio regionale relativo ai paesaggi regionali e d'area vasta, con la definizione degli

c) la rappresentazione delle reti ambientali e infrastrutturali principali, con la definizione degli indirizzi e discipline per la loro tutela, valorizzazione e gestione sotto il profilo paesaggistico;

d) la individuazione dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del d.lgs. n. 42/2004, con la definizione delle discipline di tutela e valorizzazione;

e) la individuazione degli intorni dei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del d.lgs. 42/2004, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione;

f) la definizione delle misure per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico di cui alla let. d) degli interventi di trasformazione del territorio, con particolare riferimento alle modalità di intervento nelle zone produttive artigianali, industriali, commerciali per servizi e nel territorio rurale.

2. Il PPR può altresì prevedere l'individuazione delle aree di cui all'articolo 143, comma 4 del d.lgs. n. 42/2004.

Art. 18

Elaborati del Piano Paesaggistico Regionale.

1. Il PPR è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) quadro conoscitivo, costituito dall'identificazione delle risorse identitarie, dall'atlante dei paesaggi e dalla carta dei rischi e delle vulnerabilità del paesaggio;

c) quadro strategico del paesaggio umbro costituito dalla visione guida, dalle linee guida per temi prioritari e dai repertori dei progetti strategici di paesaggio;

d) quadro di assetto del paesaggio regionale relativo ai paesaggi regionali e d'area vasta, con la definizione degli

obiettivi di qualità e delle discipline di tutela e valorizzazione, con particolare riferimento ai beni paesaggistici e ai loro intorni, nonché agli ambiti locali di pianificazione paesaggistica con specifiche normative d'uso prevalenti sui piani regolatori comunali ai sensi dell'articolo 135, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 42/2004;

e) disposizioni di attuazione.

Art. 18

Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

1. La Giunta regionale preadotta il PPR, curando l'acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, con la partecipazione e il concorso degli enti locali che apportano anche il quadro delle conoscenze e gli elementi di indirizzo contenuti nei rispettivi strumenti di pianificazione. Il PPR è elaborato congiuntamente al Ministero per i beni e le attività culturali limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del d.lgs. n. 42/2004 e comunque nel rispetto delle forme e modalità previste dal medesimo articolo 143.

~~1-bis. Il procedimento di VAS è effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PPR.~~

2. Il PPR preadottato è sottoposto dalla Giunta regionale all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale di cui all' articolo 5 della L.R. n. 13/2000.

3. La Giunta regionale, previa espressione del parere del CAL ~~previsto dall'articolo 2 della L.R. n. 20/2008~~, adotta il

obiettivi di qualità e delle discipline di tutela e valorizzazione, con particolare riferimento ai beni paesaggistici e ai loro intorni, nonché agli ambiti locali di pianificazione paesaggistica con specifiche normative d'uso prevalenti sui piani regolatori comunali ai sensi dell'articolo 135, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 42/2004;

e) disposizioni di attuazione.

Art. 19

Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

1. La Giunta regionale preadotta il PPR, curando l'acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, con la partecipazione e il concorso degli enti locali che apportano anche il quadro delle conoscenze e gli elementi di indirizzo contenuti nei rispettivi strumenti di pianificazione. Il PPR è elaborato congiuntamente al Ministero per i beni e le attività culturali limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del d.lgs. n. 42/2004 e comunque nel rispetto delle forme e modalità previste dal medesimo articolo 143.

2. Il PPR preadottato è sottoposto dalla Giunta regionale all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale di cui all' articolo 5 della L.R. n. 13/2000.

3. La Giunta regionale, previa espressione del parere del CAL, adotta il PPR e ne dà avviso nel BUR e nel sito istituzionale della Regione, con l'indicazione delle sedi in

Accorpato in altro Titolo del TU

PPR e ne dà avviso nel BUR e nel sito istituzionale della Regione, con l'indicazione delle sedi in cui ~~tutti i soggetti interessati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale,~~ chiunque possono può prendere visione degli elaborati. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione i soggetti interessati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, possono presentare proposte e osservazioni alla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, esaminate le proposte ed osservazioni pervenute e formulate le valutazioni sulle stesse, trasmette il PPR al Consiglio regionale, unitamente al parere del CAL ~~di cui all' articolo 2 della L.R. n. 20/2008~~ ed alle intese e agli accordi previsti dall' articolo 143, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004.

5. Il Consiglio regionale decide in merito alle proposte ed osservazioni e approva il PPR nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 135 e 143 del d.lgs. n. 42/2004; il PPR approvato è pubblicato nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione.

Art. 19

Efficacia, durata e norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale.

1. Le previsioni del PPR, ai sensi dell'articolo 145, comma 3 del d.lgs. n. 42/2004:

cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione i soggetti interessati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, possono presentare proposte e osservazioni alla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, esaminate le proposte ed osservazioni pervenute e formulate le valutazioni sulle stesse, trasmette il PPR al Consiglio regionale, unitamente al parere del CAL ed alle intese e agli accordi previsti dall' articolo 143, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004.

5. Il Consiglio regionale decide in merito alle proposte ed osservazioni e approva il PPR nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 135 e 143 del d.lgs. n. 42/2004; il PPR approvato è pubblicato nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione.

Art. 20

Efficacia, durata e norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale

1. Le previsioni del PPR, ai sensi dell'articolo 145, comma 3 del d.lgs. n. 42/2004:

a) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico;

b) sono cogenti per gli strumenti urbanistici ~~dei comuni e delle province~~ degli enti locali;

c) sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e altre norme regolamentari dell'attività edilizia, ove espressamente indicato;

d) stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e altre norme regolamentari dell'attività edilizia;

e) sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali;

f) per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il PPR approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR.

3. A far data dall'adozione del PPR non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 del d.lgs. n. 42/2004, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.

a) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico;

b) sono cogenti per gli strumenti urbanistici degli enti locali;

c) sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e altre norme regolamentari dell'attività edilizia, ove espressamente indicato;

d) stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e altre norme regolamentari dell'attività edilizia;

e) sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali;

f) per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il PPR approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR.

3. A far data dall'adozione del PPR non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 del d.lgs. n. 42/2004, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.

Art. 20

~~Durata del Piano Paesaggistico Regionale.~~

1. Il PPR ha di norma durata quinquennale ed è aggiornato secondo i termini e modalità stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 143, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004 ~~e comunque entro tre anni dalla sua pubblicazione nel BUR.~~

Art. 21

Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano Paesaggistico Regionale.

1. Le province, ~~le comunità montane~~ e i soggetti gestori delle aree naturali protette conformano i rispettivi piani e programmi al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori ad un anno dall'approvazione del medesimo PPR.

2. I comuni conformano il PRG al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori a due anni dall'approvazione del medesimo PPR.

3. L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta l'impossibilità, per i soggetti ivi citati, di assumere gli atti conseguenti all'espletamento delle procedure connesse con la formazione, adozione e approvazione di qualsiasi strumento di programmazione e pianificazione **generale** e loro varianti, salvo **la realizzazione di opere e servizi pubblici, nonché** gli atti finalizzati all'adeguamento al PPR medesimo. Il rilascio di atti autorizzativi e pareri comunque intesi, **nonché l'approvazione di piani attuativi** è effettuato nel rispetto del PPR.

4. Il PPR ha di norma durata quinquennale ed è aggiornato secondo i termini e modalità stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 143, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004.

Art. 21

Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano Paesaggistico Regionale.

1. Le province e i soggetti gestori delle aree naturali protette conformano i rispettivi piani e programmi al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori ad un anno dall'approvazione del medesimo PPR.

2. I comuni conformano il PRG al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori a due anni dall'approvazione del medesimo PPR.

3. L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta l'impossibilità, per i soggetti ivi citati, di assumere gli atti conseguenti all'espletamento delle procedure connesse con la formazione, adozione e approvazione di qualsiasi strumento di programmazione e pianificazione generale e loro varianti, salvo la realizzazione di opere e servizi pubblici, nonché gli atti finalizzati all'adeguamento al PPR medesimo. Il rilascio di atti autorizzativi e pareri comunque intesi, nonché l'approvazione di piani attuativi è effettuato nel rispetto del PPR.

<p>4. I paesaggi di area vasta, articolati all'interno dei paesaggi regionali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), sono definiti dalla provincia con il PTCP secondo il principio della copianificazione, al quale partecipano la Regione e i comuni interessati, e sono di riferimento per i paesaggi locali.</p> <p>5. Le procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PPR sono quelle previste dall'articolo 18, commi 2, 4, 8 e 9 e dell'articolo 67 della L.R. n. 11/2005, dagli articoli _____ nonché quelle integrative individuate dal PPR stesso, anche al fine di assicurare la partecipazione degli organi ministeriali alla procedura.</p> <p>6. La Regione, ai fini dell'adeguamento di cui al comma 3, coadiuva gli enti locali che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le indagini e le ricerche necessarie, nonché l'eventuale consulenza tecnica.</p>		<p>4. I paesaggi di area vasta, articolati all'interno dei paesaggi regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), sono definiti dalla provincia con il PTCP secondo il principio della copianificazione, al quale partecipano la Regione e i comuni interessati, e sono di riferimento per i paesaggi locali.</p> <p>5. Le procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PPR sono quelle previste all'art. 42, comma 4, let. j) e all'art. 375, nonché quelle integrative individuate dal PPR stesso, anche al fine di assicurare la partecipazione degli organi ministeriali alla procedura.</p> <p>6. La Regione, ai fini dell'adeguamento di cui al comma 3, coadiuva gli enti locali che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le indagini e le ricerche necessarie.</p>
Capo III – Pianificazione d'area vasta		Capo III – Pianificazione d'area vasta
<p>Art. 25 Finalità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale</p> <p>1. Il PTCP di cui all' articolo 6, comma 3, lettera e), la cui formazione è obbligatoria, è elaborato in base a quadri conoscitivi e valutativi dello stato del territorio e dell'ambiente.</p> <p>2. La dimensione strategica e programmatica del PTCP si esprime attraverso la definizione, in coerenza con i</p>	<p>I.r. 26 giugno 2009, n. 13</p>	<p>Art. 22 Finalità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale</p> <p>1. Il PTCP, la cui formazione è obbligatoria, è elaborato in base a quadri conoscitivi e valutativi dello stato del territorio e dell'ambiente.</p> <p>2. La dimensione strategica e programmatica del PTCP si esprime attraverso la definizione, in coerenza con i</p>

contenuti espressi dal ~~PUST PST ed in recepimento del PPR~~, di una visione del proprio territorio per la programmazione di settore provinciale e per i contenuti della pianificazione urbanistica dei comuni.

3. La dimensione regolativa e **conformativa** del PTCP si esprime attraverso la definizione di una disciplina articolata in criteri di indirizzo, di direttive e di norme prescrittive, in coerenza al ~~PUST PST~~ ed in conformità alle normative regionali **ed al PPR**.

4. Il PTCP, per gli aspetti paesaggistici, definisce le parti specificatamente individuate dal PPR, di cui all'art. _____.

Art. 26

Azione di coordinamento delle province.

1. Le province, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, ed in quanto titolari di funzioni di pianificazione territoriale di area vasta, con il PTCP:

a) raccordano e coordinano i diversi piani settoriali provinciali **e di interesse sovracomunale**;

b) forniscono ai comuni le basi conoscitive utili per le **loro** azioni pianificatorie;

c) promuovono azioni di raccordo tra le pianificazioni dei comuni con particolare riferimento a quelli i cui territori presentano un'elevata continuità morfologica o funzionale, in cui le scelte di pianificazione comportano significativi effetti di livello sovracomunale;

d) esercitano le funzioni per attuare la perequazione territoriale e la compartecipazione tra i comuni interessati ai proventi e costi conseguenti a trasformazioni o interventi di

contenuti espressi dal PST di una visione del proprio territorio per la programmazione di settore provinciale e per i contenuti della pianificazione urbanistica dei comuni.

3. La dimensione regolativa e conformativa del PTCP si esprime attraverso la definizione di una disciplina articolata in criteri di indirizzo, di direttive e di norme prescrittive, in coerenza al PST ed in conformità alle normative regionali ed al PPR.

4. Il PTCP, per gli aspetti paesaggistici, definisce le parti specificatamente individuate dal PPR, **di cui all'art. 21**.

Art. 23

Azione di coordinamento delle province.

1. Le province, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, ed in quanto titolari di funzioni di pianificazione territoriale di area vasta, con il PTCP:

a) raccordano e coordinano i diversi piani settoriali provinciali;

b) forniscono ai comuni le basi conoscitive utili per le azioni pianificatorie;

c) promuovono azioni di raccordo tra le pianificazioni dei comuni con particolare riferimento a quelli i cui territori presentano un'elevata continuità morfologica o funzionale, in cui le scelte di pianificazione comportano significativi effetti di livello sovracomunale;

d) esercitano le funzioni per attuare la perequazione territoriale e la compartecipazione tra i comuni interessati ai proventi e costi conseguenti a trasformazioni o interventi di

rilevanza intercomunale.

2. I comuni di piccola dimensione, nonché quelli per i quali sussiste l'esigenza dell'integrazione territoriale con comuni limitrofi, possono richiedere alla provincia il coordinamento del PRG, parte strutturale, anche intercomunale.

3. Le province, attraverso il PTCP, promuovono il coordinamento con le province ed i comuni contermini ai fini dell'integrazione delle rispettive politiche territoriali.

Art. 27

Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati:

a) la relazione illustrativa, **che** descrive il metodo ed i contenuti del PTCP e degli altri elaborati che lo compongono; **e comprende:**

~~1) il repertorio delle conoscenze, che illustra l'apparato conoscitivo sullo stato e sulle dinamiche delle componenti naturalistiche ed antropiche del territorio provinciale posto a base del Piano; il repertorio costituisce altresì supporto per la pianificazione comunale in un'ottica di sussidiarietà e copianificazione;~~

~~2) la visione strategica dell'assetto spaziale del territorio della provincia, che rappresenta in modo coerente le azioni che il Piano intende promuovere in riferimento alle politiche regionali di governo del territorio ed in particolare con la visione strategica del territorio regionale ed alle previsioni di pianificazione regionale espresse dal PUST e~~

rilevanza intercomunale.

2. I comuni di piccola dimensione, nonché quelli per i quali sussiste l'esigenza dell'integrazione territoriale con comuni limitrofi, possono richiedere alla provincia il coordinamento del PRG, parte strutturale, anche intercomunale.

3. Le province, attraverso il PTCP, promuovono il coordinamento con le province ed i comuni contermini ai fini dell'integrazione delle rispettive politiche territoriali.

Art. 24

Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati:

a) la relazione illustrativa, che descrive il metodo ed i contenuti del PTCP e degli altri elaborati che lo compongono;

dal PPR;

b) la carta dei regimi normativi del territorio della provincia, da redigersi in formato georeferenziato nel rapporto di 1:25.000, con eventuali stralci nel rapporto di 1:10.000, che contiene, in particolare:

1) ~~i paesaggi regionali e quelli d'area vasta di cui al PPR~~ le previsioni paesaggistiche specificatamente demandate al PTCP dal PPR;

2) ~~la rete ecologica esistente e di progetto, in coerenza con la rete ecologica regionale;~~

3) la rete delle infrastrutture della mobilità, esistenti e di progetto, che rientra nelle proprie competenze provinciali, nel rispetto degli strumenti sovraordinati, garantendo: ÷

a. il collegamento alla rete di interesse regionale dei centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti e di ogni capoluogo di Comune;

b. il collegamento con la rete di interesse regionale dei servizi di rilevanza provinciale.

4) la localizzazione delle attrezzature, degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi di interesse provinciale esistenti e di progetto;

5) l'articolazione dei progetti territoriali di interesse regionale ~~di cui al PUST che il PST prevede di promuovere e coordinare ed al PPR, da promuovere e coordinare~~ a livello provinciale;

6) l'individuazione degli ambiti prioritari di coordinamento delle pianificazioni ai fini dell'articolo 26, comma 2;

c) le norme tecniche di attuazione, articolate in criteri di indirizzo, in direttive ed in norme prescrittive e conformative, indicando quelle prevalenti sulla

EX ART. 33, COMMA 1
L.R. 27/2000

b) la carta dei regimi normativi del territorio della provincia, da redigersi in formato georeferenziato nel rapporto di 1:25.000, con eventuali stralci nel rapporto di 1:10.000, che contiene, in particolare:

1) le previsioni paesaggistiche specificatamente demandate al PTCP dal PPR;

2) la rete delle infrastrutture della mobilità, esistenti e di progetto, che rientra nelle competenze provinciali, nel rispetto degli strumenti sovraordinati, garantendo:

a. il collegamento alla rete di interesse regionale dei centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti e di ogni capoluogo di Comune;

b. il collegamento con la rete di interesse regionale dei servizi di rilevanza provinciale.

3) la localizzazione delle attrezzature, degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi di interesse provinciale esistenti e di progetto;

4) l'articolazione dei progetti territoriali di interesse regionale che il PST prevede di promuovere e coordinare a livello provinciale;

5) l'individuazione degli ambiti prioritari di coordinamento delle pianificazioni ai fini dell'articolo 23, comma 2;

c) le norme tecniche di attuazione, articolate in criteri di indirizzo, in direttive ed in norme prescrittive e conformative, indicando quelle prevalenti sulla pianificazione comunale,

pianificazione comunale, ~~hanno ad oggetto la disciplina urbanistica e paesaggistica degli elementi demandati al PTCP dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, costituendo approfondimento degli stessi. Le norme tecniche di attuazione,~~ che contengono, in particolare:

~~1) il repertorio dei paesaggi d'area vasta, redatto in coerenza con il PPR e facenti parte dello stesso la disciplina paesaggistica specificatamente demandata al PTCP dal PPR e le azioni di coordinamento di cui all'art. ___;~~

~~2) il repertorio di progetti strategici;~~

3) le linee di intervento in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque, ~~di qualità ambientale e dell'aria~~ sulla base delle caratteristiche ambientali, geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio;

4) i criteri sulla riqualificazione e sul dimensionamento degli insediamenti con riferimento al contenimento del consumo di suolo;

5) i criteri per gli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante di cui ~~alle normative statali di settore al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), nonché per gli allevamenti zootecnici.~~

Art. 28

Copianificazione, formazione e approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

~~1. Le province, con l'atto di avvio del processo di formazione del PTCP, nominando il responsabile unico del~~

Semplificazione del procedimento

che contengono, in particolare:

1) la disciplina paesaggistica specificatamente demandata al PTCP dal PPR e le azioni di coordinamento di cui all'art. 23;

2) le linee di intervento in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque, sulla base delle caratteristiche ambientali, geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio;

3) i criteri sulla riqualificazione e sul dimensionamento degli insediamenti con riferimento al contenimento del consumo di suolo;

4) i criteri per gli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante di cui alle normative statali di settore.

Art. 25

Copianificazione, formazione e approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

~~procedimento stabiliscono altresì:~~

~~a) le modalità di partecipazione al processo formativo dei soggetti portatori di interessi collettivi, di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a);~~

~~b) i soggetti da coinvolgere e le fasi in cui tali consultazioni e partecipazioni debbano essere effettuate, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).~~

~~1 bis I procedimenti di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS sono effettuati nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PTCP e di sue varianti.~~

2. La provincia, sulla base di adeguate conoscenze e valutazioni, approva il documento programmatico contenente gli indirizzi per la predisposizione del PTCP, ~~con particolare riferimento ai contenuti di cui al comma 2 dell'articolo 25.~~

3. La provincia assicura la pubblicità del documento programmatico di cui al comma 2 tramite **pubbliche** avviso **da pubblicare nel BUR e nel sito istituzionale della provincia** e ulteriori adeguate forme di informazione a tutti i **comuni e ad altri** soggetti pubblici e privati interessati. L'avviso fissa termini **congrui non inferiori a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione** entro i quali tutti i soggetti interessati possono presentare valutazioni e proposte in merito al documento programmatico.

~~4. La provincia sulla base del documento programmatico e delle valutazioni e proposte pervenute convoca una conferenza istituzionale di copianificazione alla quale partecipano la Regione, le province contermini, i comuni e~~

Vedi articolo successivo

Semplificazione del procedimento

1. La provincia, sulla base di adeguate conoscenze e valutazioni, approva il documento programmatico contenente gli indirizzi per la predisposizione del PTCP.

2. La provincia assicura la pubblicità del documento programmatico di cui al comma 1 tramite avviso da pubblicare nel BUR e nel sito istituzionale della provincia e ulteriori adeguate forme di informazione a tutti i comuni e ad altri soggetti pubblici e privati interessati. L'avviso fissa termini non inferiori a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione entro i quali tutti i soggetti interessati possono presentare valutazioni e proposte in merito al documento programmatico.

~~le amministrazioni statali interessati. Ogni ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante legittimato ad esprimere la volontà dell'ente. La conferenza si conclude entro trenta giorni dalla prima seduta.~~

~~5. La conferenza istituzionale di copianificazione esprime valutazioni e proposte in merito al documento programmatico e alla conclusione dei lavori viene redatto apposito verbale e la provincia lo trasmette alla Regione.~~

6. Le province, ~~esaminate le valutazioni e proposte di cui al comma 3 entro centottanta giorni dalla conclusione della conferenza istituzionale di copianificazione,~~ adottano il PTCP, che è depositato per ~~sessanta~~ **quarantacinque** giorni presso le proprie sedi istituzionali. L'avvenuto deposito e il PTCP medesimo sono contestualmente pubblicati nel BUR e nel sito web istituzionale della **Provincia e della** Regione. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione degli elaborati e può inviare osservazioni alle province, le quali determinano su esse.

7. Le province trasmettono alla Regione il PTCP adottato e la determinazione di cui al comma 6. Il Presidente della Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento e previa istruttoria tecnica dei propri uffici, convoca una conferenza istituzionale **di copianificazione** alla quale partecipano le province.

8. La conferenza istituzionale **di copianificazione** verifica e valuta esplicitamente la conformità delle previsioni del PTCP con le strategie e previsioni della pianificazione e programmazione regionale, con particolare riguardo alla conformità al PPR ed alla coerenza con il **P**UST. Entro

3. Le province, esaminate le valutazioni e proposte di cui al comma 2 adottano il PTCP, che è depositato per quarantacinque giorni presso le proprie sedi istituzionali. L'avvenuto deposito e il PTCP medesimo sono contestualmente pubblicati nel BUR e nel sito web istituzionale della Provincia e della Regione. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione degli elaborati e può inviare osservazioni alle province, le quali determinano su esse.

4. Le province trasmettono alla Regione il PTCP adottato e la determinazione di cui al comma 3. Il Presidente della Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento e previa istruttoria tecnica dei propri uffici, convoca una conferenza istituzionale di copianificazione alla quale partecipano le province.

5. La conferenza istituzionale di copianificazione verifica e valuta esplicitamente la conformità delle previsioni del PTCP con le strategie e previsioni della pianificazione e programmazione regionale, con particolare riguardo alla conformità al PPR ed alla coerenza con il PST. Entro trenta

trenta giorni dalla convocazione si concludono i lavori della conferenza istituzionale **di copianificazione**.

9. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza **di copianificazione** e sulla base delle risultanze della stessa, esprime con apposito atto le proprie valutazioni dettando eventuali prescrizioni.

10. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 9, le province approvano il PTCP in conformità ad esso, e lo pubblicano nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione e della provincia.

11. La deliberazione di approvazione e gli elaborati del PTCP approvato sono trasmessi, entro i successivi trenta giorni, alla Regione **ed ai comuni su supporto informatico**.

Art. 28bis

Integrazione del procedimento in materia di valutazione ambientale strategica del PTCP)

~~1. La Provincia svolge le funzioni in materia di autorità competente cui spetta esperire il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sul PTCP e sue varianti, mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, espressione del parere motivato e la relativa informazione, integrando tali attività nei procedimenti di copianificazione, adozione, approvazione, previsti dalla presente legge.~~

giorni dalla convocazione si concludono i lavori della conferenza istituzionale di copianificazione.

6. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di copianificazione e sulla base delle risultanze della stessa, esprime con apposito atto le proprie valutazioni dettando eventuali prescrizioni.

7. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 6, le province approvano il PTCP in conformità ad esso, e lo pubblicano nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione e della provincia. **La pubblicazione nel BUR contiene le indicazioni per la consultazione nel sito istituzionale.**

8. La deliberazione di approvazione e gli elaborati del PTCP approvato sono trasmessi, entro i successivi trenta giorni, alla Regione ed ai comuni su supporto informatico.

Norma inserita al Titolo VIII

~~2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale, ad una struttura interna alla Provincia diversa dalla struttura organizzativa responsabile del procedimento del PTCP.~~

Art. 29

Efficacia, durata e varianti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

1. Il PTCP approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR ed ha di norma durata quinquennale.

~~2. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'insediamento dei consigli provinciali, sottopongono a verifica il PTCP sulla base del suo stato di attuazione ed alla eventuale revisione programmatica.~~

3. Le varianti del PTCP sono adottate ed approvate con le procedure previste all'articolo 28.

4. L'adeguamento del PTCP a nuove disposizioni normative, anche relative a piani di settore o al PPR, aventi carattere cogente, nonchè per introdurre modifiche alla normativa del PTCP atte a chiarire disposizioni vigenti e volte alla correzione di meri errori materiali, sono adottate dalla provincia, ~~senza la convocazione della conferenza istituzionale di copianificazione,~~ senza l'approvazione del documento programmatico e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 28, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 con i tempi di deposito del piano e di convocazione della

Già prevista al Titolo VIII

Art. 26

Efficacia, durata e varianti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

1. Il PTCP approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR ed ha di norma durata quinquennale.

2. Le varianti del PTCP sono adottate ed approvate con le procedure previste all'articolo 25.

3. L'adeguamento del PTCP a nuove disposizioni normative, anche relative a piani di settore o al PPR, aventi carattere cogente, nonchè per introdurre modifiche alla normativa del PTCP atte a chiarire disposizioni vigenti e volte alla correzione di meri errori materiali, sono adottate dalla provincia, senza l'approvazione del documento programmatico e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 25, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 con i tempi di deposito del piano e di convocazione della conferenza istituzionale di copianificazione, di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 25 ridotti della metà. Sono ridotti della metà anche i tempi

conferenza istituzionale di copianificazione, di cui ai **commi 6 e 7 dello stesso articolo 28** ridotti della metà. **Sono ridotti della metà anche i tempi**, relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente testo unico. Le ratifiche di accordi definitivi per l'approvazione del PRG sono recepite ed integrate nel PTCP con le modalità previste **dall'articolo 15, commi 4, 8 e 9 della l.r. 11/2005**.

Art. 30

Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

1. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al PTCP ~~entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione del PTCP medesimo.~~

2. Dalla data di efficacia del PTCP approvato, il comune non può rilasciare titoli abilitativi **o approvare piani attuativi** che siano in contrasto con le prescrizioni immediatamente efficaci **e conformative** del PTCP medesimo.

relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente testo unico. Le ratifiche di accordi definitivi per l'approvazione del PRG sono recepite ed integrate nel PTCP con le modalità previste dall'articolo 39, commi 4, 7 e 8.

Art. 27

Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

1. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al PTCP.

2. Dalla data di efficacia del PTCP approvato, il comune non può rilasciare titoli abilitativi o approvare piani attuativi che siano in contrasto con le prescrizioni immediatamente efficaci e conformative del PTCP medesimo di cui all'art. 24, comma 1, let. c).

Capo IV - Piano Regolatore generale

Sezione I – Norme generali e contenuto del PRG

~~**Art. 1**~~

~~**Oggetto e finalità.**~~

~~1. La presente legge, nell'ambito delle attività di governo del territorio volte ad assicurare il suo assetto ottimale, con particolare riferimento alla sua utilizzazione ed alle trasformazioni, disciplina la pianificazione urbanistica comunale privilegiando il metodo della copianificazione, assicurando il completamento del processo di conferimento~~

l.r. 22 febbraio 2005, n. 11

AL TITOLO I

Capo IV - Piano Regolatore generale

Sezione I – Norme generali e contenuto del PRG

~~di funzioni a province e comuni.~~

~~2. Il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali territoriali è ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.~~

~~3. La Regione persegue obiettivi di qualità nel governo del territorio, attraverso l'attivazione di politiche di sviluppo sostenibile e la promozione di una disciplina urbanistica di uso del suolo improntata a criteri di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed antropiche, con particolare attenzione alla biodiversità, alla qualità dello spazio rurale, alla qualità urbana e alla qualità paesaggistica del territorio.~~

Art. 2

Definizione e componenti del piano regolatore generale.

1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione **dell'intero territorio comunale** con il quale il comune, sulla base del sistema delle conoscenze e delle valutazioni di cui **all'articolo 8**, stabilisce la disciplina urbanistica per la valorizzazione e la trasformazione del territorio **comunale**, definendo le condizioni di assetto per la realizzazione di uno sviluppo locale sostenibile, nonché individua gli elementi areali, lineari e puntuali del territorio sottoposto a vincoli e stabilisce le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica.

2. Il PRG è composto da **una parte strutturale e una parte operativa.** ÷

~~a) una parte strutturale che, in coerenza con gli obiettivi~~

Art. 28

Definizione e componenti del piano regolatore generale

1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione dell'intero territorio comunale con il quale il comune, sulla base del sistema delle conoscenze e delle valutazioni di cui all'articolo 32, stabilisce la disciplina urbanistica per la valorizzazione e la trasformazione del territorio, definendo le condizioni di assetto per la realizzazione di uno sviluppo locale sostenibile, nonché individua gli elementi areali, lineari e puntuali del territorio sottoposto a vincoli e stabilisce le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica.

2. Il PRG è composto da una parte strutturale e una parte operativa.

~~e gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale provinciale e al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), e tenendo conto delle relazioni con altri territori comunali coinvolti, definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, provvedendo a:~~

~~1) identificare le componenti strutturali del territorio;~~

~~2) articolare il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio;~~

~~3) configurare il sistema delle principali attività e funzioni urbane e territoriali, anche definendo scenari di sviluppo qualitativo e quantitativo atti a caratterizzarne la sostenibilità;~~

~~4) indicare le azioni di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione considerate strategiche ai fini dello sviluppo sostenibile;~~

~~b) una parte operativa, che individua e disciplina gli interventi relativi alle azioni di conservazione, valorizzazione e trasformazione del territorio, considerate strategiche nella parte strutturale, nel rispetto degli scenari qualitativi e quantitativi da quest'ultima definiti e con specifica attenzione alle dimensioni sociali, economiche, ambientali e morfologico-funzionali degli interventi.~~

3. Il comune predispone il PRG, parte strutturale, preferibilmente in forma associata con i comuni limitrofi,

3. Il comune predispone il PRG, parte strutturale, preferibilmente in forma associata con i comuni limitrofi,

anche avvalendosi di strutture tecniche condivise.

4. Il PRG di norma è redatto da un gruppo multidisciplinare di progettazione, atto a garantire le competenze necessarie rispetto alle valenze spaziali, fisiche, sociali, culturali ed economiche del territorio e dell'insediamento.

~~4-bis. Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PRG parte strutturale, del PRG parte operativa e delle relative varianti generali. Nel caso in cui il PRG parte strutturale e il PRG parte operativa sono formati contestualmente, la procedura di VAS è unica. Per il PRG parte operativa non adottato e approvato contestualmente al PRG parte strutturale, ai fini della procedura di VAS, sono acquisiti e utilizzati il Rapporto ambientale e i dati ambientali derivanti dall'attivazione del monitoraggio sul PRG. Le varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali conseguenti ad accordi di programma, al procedimento del SUAP, di cui al D.P.R. 447/1998, ad opere pubbliche e per effetto di ogni altra disposizione normativa, sono sottoposte a VAS all'esito dello svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.~~

Art. 3

Parte strutturale del PRG.

1. Il PRG, parte strutturale, identifica, in riferimento ad un'idea condivisa di sviluppo socio-economico e spaziale e mediante individuazione fondiaria, le componenti strutturali

Al Titolo VIII

anche avvalendosi di strutture tecniche condivise.

4. Il PRG di norma è redatto da un gruppo multidisciplinare di progettazione, atto a garantire le competenze necessarie rispetto alle valenze spaziali, fisiche, sociali, culturali ed economiche del territorio e dell'insediamento.

Art. 29

Parte strutturale del PRG

1. Il PRG, parte strutturale, identifica, in riferimento ad un'idea condivisa di sviluppo socio-economico e spaziale e mediante individuazione fondiaria, le componenti strutturali del territorio e cioè:

del territorio e cioè:

a) gli elementi del territorio che costituiscono il sistema delle componenti naturali e assicurino il rispetto della biodiversità;

b) le aree instabili o a rischio, per caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, nonché i giacimenti di cava accertati ~~con le modalità previste all'articolo 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, come modificata ed integrata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26;~~

c) le aree agricole, quelle di particolare interesse agricolo e delle produzioni agricole di pregio, nonché quelle boscate, anche con riferimento alle normative di settore;

d) gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore storico-culturale di cui ~~all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27~~ **all'articolo ____ del T.U.**, i beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli edifici sparsi nel territorio agricolo, di cui all'articolo ~~33, comma 5~~ (ARTICOLO DA DEFINIRE), e le eventuali relative fasce di rispetto;

e) gli insediamenti esistenti non aventi le caratteristiche di cui alla lettera d);

f) le infrastrutture lineari e nodali per la mobilità ed in particolare la rete ferroviaria e viaria di interesse regionale, provinciale e comunale, nonché gli elettrodotti **di alta tensione** ~~e gli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e radiodiffusione esistenti.~~

2. Il PRG, parte strutturale, illustra:

~~a) l'idea complessiva dello sviluppo socio-economico e spaziale della città e del suo territorio posta a base del PRG, evidenziando la coerenza in rapporto alle componenti strutturali di cui al comma 1 e prospettandone la~~

a) gli elementi del territorio che costituiscono il sistema delle componenti naturali e assicurino il rispetto della biodiversità;

b) le aree instabili o a rischio, per caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, nonché i giacimenti di cava accertati;

c) le aree agricole, quelle di particolare interesse agricolo e delle produzioni agricole di pregio, nonché quelle boscate, anche con riferimento alle normative di settore;

d) gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore storico-culturale di cui all'articolo 116, i beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli edifici sparsi nel territorio agricolo, di cui all'articolo 107, comma 5 e le eventuali relative fasce di rispetto;

e) gli insediamenti esistenti non aventi le caratteristiche di cui alla lettera d);

f) le infrastrutture lineari e nodali per la mobilità ed in particolare la rete ferroviaria e viaria di interesse regionale, provinciale e comunale, nonché gli elettrodotti di alta tensione.

~~realizzabilità tramite azioni sul sistema ambientale, della mobilità, nonché su quello delle dotazioni territoriali e funzionali dei servizi e delle attrezzature, nello spazio rurale e nello spazio urbano;~~

~~b) il sistema delle funzioni insediative urbane e territoriali, esistenti e di progetto quantificandolo in rapporto ad ipotesi dimensionali relazionate a presunti andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali e tenendo conto delle dotazioni, attuali e potenziali, di infrastrutture e servizi, nonché delle indicazioni del PTCP;~~

~~e) le azioni di cui alla lettera a) relative allo spazio rurale, articolandole in riferimento alle politiche di sviluppo, ad obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e antropiche e di valorizzazione del paesaggio ed a quelli di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle situazioni di degrado;~~

~~d) le azioni di cui alla lettera a) relative allo spazio urbano articolandole in quelle di tutela e valorizzazione dell'insediamento storico, in quelle di mantenimento, miglioramento e riqualificazione dell'assetto funzionale e morfologico dell'insediamento esistente e in quelle relative a nuovi insediamenti la cui definizione urbanistica è affidata al PRG, parte operativa.~~

3. In particolare, il PRG, parte strutturale:

a) articola, in coerenza con **il PPR ed il PTCP le componenti paesaggistiche del territorio** ~~la pianificazione sovraordinata, il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio, intesi come porzioni del territorio comunale, all'interno delle quali le componenti naturali, di tipo morfologico, idrografico e vegetazionale, e le componenti~~

Da modificare
conseguentemente la
progressione delle lettere

2. In particolare, il PRG, parte strutturale:

a) articola, in coerenza con il PPR ed il PTCP le componenti paesaggistiche del territorio;

~~antropiche, di tipo insediativo e di uso del suolo, presentano caratteri omogenei e relazioni tali da attribuire a ciascuna porzione specificità ed identità riconoscibili sotto il profilo territoriale e paesaggistico; indica il tipo di considerazione dei diversi paesaggi, e delle relative componenti, che occorre avere nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio e dell'insediamento;~~

~~b) definisce, anche in riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui alla lettera a) ed eventualmente rinviando al PRG, parte operativa, approfondimenti specifici;~~ la disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti strutturali, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ~~nonché di valorizzazione per i beni vincolati dal D.Lgs. n. 42/2004 di cui alla stessa lettera d)~~ **delle componenti paesaggistiche e culturali del territorio;**

~~c) indica, anche con riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui alla lettera a), i criteri di conservazione e valorizzazione, mantenimento o riqualificazione della città esistente degli insediamenti esistenti,~~ da assumere in sede di PRG, parte operativa, **compresi gli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante per la definizione della disciplina delle componenti strutturali di cui al comma 1, lettere d), e) ed f);**

~~d) definisce gli obiettivi e criteri per la individuazione nel PRG, parte operativa, degli elementi che costituiscono la struttura urbana minima di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana;~~

~~e) individua gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di progetto che nel loro insieme~~

Spostato all'art. 4

b) definisce la disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti strutturali, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché delle componenti paesaggistiche e culturali del territorio;

c) indica i criteri di conservazione o riqualificazione degli insediamenti esistenti, da assumere in sede di PRG, parte operativa, compresi gli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante;

d) definisce, **applicando le linee guida di cui alla DGR 8 febbraio 2010, n. 164,** gli obiettivi e criteri per la individuazione nel PRG, parte operativa, degli elementi che costituiscono la struttura urbana minima di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana;

~~costituiscono la struttura urbana minima di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana; a tal fine definisce gli obiettivi da perseguirsi mediante la qualificazione antisismica degli interventi dai quali detti elementi sono interessati ordinariamente, demandando al PRG, parte operativa, la promozione di detta qualificazione anche attraverso meccanismi compensativi premiali e perequativi;~~

e) individua le principali infrastrutture lineari e nodali per la mobilità ~~di progetto~~;

f) individua e disciplina, ~~eventualmente rinviando al PRG, parte operativa, approfondimenti specifici,~~ gli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle risorse naturali, ~~antropiche e paesaggistiche~~ relative ~~allo alle azioni nello~~ spazio rurale ~~di cui al comma 2, lettera c)~~;

g) individua, in continuità con l'insediamento esistente, aree che classifica come zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti ~~di cui al comma 2, lettera d)~~, e stabilisce i criteri cui il PRG, parte operativa, deve attenersi nella relativa disciplina urbanistica; tali criteri, ~~relazionati in base a quanto previsto al comma 2, lettera b),~~ riguardano il dimensionamento ~~e la programmazione nel tempo dell'uso insediative~~ delle ~~funzioni insediative urbane e territoriali, esistenti e di progetto,~~ e delle aree agricole utilizzabili, ~~quantificandolo in rapporto ad ipotesi dimensionali~~ relazionate a presunti andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali e tenendo conto delle dotazioni territoriali e funzionali, attuali e potenziali, di infrastrutture e servizi, ~~e del contenimento dell'uso del suolo nel rispetto di quanto previsto delle aree agricole utilizzabili,~~ nonché riguardano l'assetto funzionale e morfologico da perseguire ~~nel rispetto del criterio del contenimento del~~

Ex art. 2, comma 2

e) individua le principali infrastrutture lineari e nodali per la mobilità;

f) individua e disciplina gli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle risorse naturali, relative allo spazio rurale;

g) individua, in continuità con l'insediamento esistente, aree che classifica come zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti e stabilisce i criteri cui il PRG, parte operativa, deve attenersi nella relativa disciplina urbanistica; tali criteri riguardano il dimensionamento delle funzioni insediative e delle aree agricole utilizzabili, quantificandolo in rapporto ad ipotesi dimensionali relazionate a presunti andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali e tenendo conto delle dotazioni territoriali e funzionali, attuali e potenziali, di infrastrutture e servizi, nonché riguardano l'assetto funzionale e morfologico da perseguire, nel rispetto del contenimento del consumo di suolo di cui all'art. 115, comma 2;

consumo di suolo di cui all'art. ____;

~~h) individua le aree per le quali è necessario ridurre il rischio ambientale e, in particolare, indica, anche in relazione ai contenuti del PTCP, le aree destinate alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante;~~

i) stabilisce, con riferimento alle discipline relative all'inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso e da immissioni nell'atmosfera, eventuali verifiche da effettuare in sede di PRG, parte operativa, sul territorio da quest'ultimo interessato;

~~l) fissa i campi di variazione percentuale, non superiori al dieci per cento delle dimensioni da esso stabilite in materia di definizione fondiaria e di capacità insediativa di cui alla lettera g), all'interno dei quali eventuali modifiche del PRG, parte operativa, non costituiscono variante al PRG, parte strutturale;~~

~~m) fissa i criteri per la elaborazione di eventuali piani e programmi comunali di settore, aventi incidenza sulle componenti strutturali, con particolare riferimento a quelli relativi alla riduzione della vulnerabilità urbana.~~

~~m-bis) determina, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 27, comma 4 della L.R. n. 27/2000, gli obiettivi da perseguire ed i limiti entro i quali attuare la compensazione e la perequazione di cui agli articoli 29 e 30, nonché quelli per attivare eventuali norme sulla premialità;~~

~~m-ter) definisce e regola, anche in attuazione del PTCP e con le modalità previste dalla conferenza di copianificazione, le aree e gli interventi di interesse sovracomunale da attuare con le modalità perequative e compensative di cui agli articoli 29 e 30.~~

m-bis) definisce e regola le modalità applicative della perequazione, premialità e compensazione di cui al

inserito alla precedente lettera

h) stabilisce, con riferimento alle discipline relative all'inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso e da immissioni nell'atmosfera, eventuali verifiche da effettuare in sede di PRG, parte operativa, sul territorio da quest'ultimo interessato;

i) definisce e regola le modalità applicative della perequazione, premialità e compensazione di cui al Capo

Capo V.

4. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di cui al comma 1, lettera f), il PRG, parte strutturale, definisce ambiti di salvaguardia proporzionati all'interesse della infrastruttura, all'interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo dell'infrastruttura medesima. I diritti edificatori all'interno degli ambiti di cui sopra sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del territorio comunale con destinazione diversa dall'agricolo con le modalità di cui ~~agli articoli 29 e 30~~ al Capo V.

Art. 4

Parte operativa del PRG.

~~1. Il PRG, parte operativa, in applicazione del PRG, parte strutturale e motivando la fattibilità delle previsioni in relazione ai documenti della programmazione e di bilancio comunali:~~

~~a) definisce la disciplina dell'insediamento esistente e dell'insediamento di progetto di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c), d) e g);~~

~~b) integra il PRG, parte strutturale, nei casi da questo esplicitamente previsti, relativamente alla disciplina delle componenti strutturali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) ed f).~~

V.

3. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di cui al comma 1, lettera f), il PRG, parte strutturale, definisce ambiti di salvaguardia proporzionati all'interesse della infrastruttura, all'interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo dell'infrastruttura medesima. I diritti edificatori all'interno degli ambiti di cui sopra sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del territorio comunale con destinazione diversa dall'agricolo con le modalità di cui al Capo V.

Art. 30

Parte operativa del PRG.

2. ~~In particolare~~ II PRG, parte operativa:

a) individua e delimita le diverse parti o tessuti all'interno degli insediamenti esistenti, ~~di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e)~~, per i quali, in coerenza con i criteri stabiliti dal PRG, parte strutturale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), detta norme di conservazione, trasformazione, uso e relative modalità d'attuazione;

b) individua, disciplinandone il recupero, le zone territorialmente degradate e le aree produttive e per servizi dismesse, nonché disciplina le aree destinate ~~a insediamenti a rischio di incidente rilevante alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante;~~

c) individua e disciplina la viabilità, inclusa quella ciclopedonale ~~ed escursionistica~~, non ricompresa nella parte strutturale, nel rispetto, ~~in particolare~~ dei requisiti di cui ~~all'art. 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, al Titolo VI, Capo V,~~ i parcheggi, le aree per i servizi e gli spazi verdi per parchi urbani e territoriali;

~~d) individua e disciplina le parti dell'insediato esistente dove, in ragione delle opere di urbanizzazione da migliorare o da completare, gli interventi edilizi possono essere eseguiti direttamente, definendo i casi in cui con il titolo abilitativo è accompagnato da convenzione o atto d'obbligo;~~

~~e) individua e disciplina le parti dell'insediato esistente da riqualificare ed eventuali aree libere insediabili ove prevede incrementi premiali dei diritti edificatori ed eventuali~~

norma superata da regolamento regionale in corso di approvazione

Norme superate dalla

1. Il PRG, parte operativa:

a) individua e delimita le diverse parti o tessuti all'interno degli insediamenti esistenti, per i quali, in coerenza con i criteri stabiliti dal PRG, parte strutturale, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera c), detta norme di conservazione, trasformazione, uso e relative modalità d'attuazione;

b) individua, disciplinandone il recupero, le zone territorialmente degradate e le aree produttive e per servizi dismesse, nonché disciplina le aree destinate a insediamenti a rischio di incidente rilevante;

c) individua e disciplina la viabilità, inclusa quella ciclopedonale ed escursionistica, non ricompresa nella parte strutturale, nel rispetto dei requisiti di cui al Titolo VI, Capo V, i parcheggi, le aree per i servizi e gli spazi verdi per parchi urbani e territoriali;

~~ulteriori destinazioni d'uso purché compatibili, per interventi integrati finalizzati ad obiettivi di riqualificazione urbana, da attuarsi in forma privata o mista pubblico-privata secondo le modalità di cui all'articolo 28; l'entità dell'incremento premiale dei diritti edificatori è contenuta in limiti tali che i diritti edificatori complessivi non comportino un indice di utilizzazione territoriale maggiore di 1,5 mq mq comprese le volumetrie esistenti. A fronte di interessi pubblici da perseguire in termini di maggiori dotazioni quali quantitative delle attrezzature e degli spazi pubblici o in termini di interventi di miglioramento della qualità ambientale, sono ammissibili eventuali incrementi premiali dei diritti edificatori che eccedano i limiti sopradetti, che possono essere esercitati anche al di fuori dell'ambito interessato, in aree individuate e cedute dal comune con priorità tra quelle da esso acquisite ai sensi del comma 5;~~

f) individua e disciplina, all'interno delle aree classificate dal PRG, parte strutturale, come zona agricola, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera g), gli ambiti per nuovi insediamenti. L'estensione e capacità insediativa ~~degli ambiti per~~ dei nuovi insediamenti è programmata nel tempo ~~con il PRG, parte operativa, e anche~~ attraverso la redazione di successive varianti, ~~anche in relazione al piano dei servizi che ne~~ valutandone la fattibilità in relazione agli impianti delle reti tecnologiche, alle infrastrutture della mobilità e ai rischi territoriali ed ambientali. Il PRG, parte operativa, ne definisce inoltre i caratteri fissando, in relazione alla natura del sito e a quella orografica del suolo, nonché in rapporto alle preesistenze storiche e insediative, gli indici di utilizzazione anche ai fini della perequazione di cui al Capo V ~~territoriali massimi~~, le dotazioni territoriali e

disciplina delle premialità e compensazioni

d) individua e disciplina, all'interno delle aree classificate dal PRG, parte strutturale, come zona agricola, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera g), gli ambiti per nuovi insediamenti. L'estensione e capacità insediativa dei nuovi insediamenti è programmata nel tempo anche attraverso la redazione di successive varianti, valutandone la fattibilità in relazione agli impianti delle reti tecnologiche, alle infrastrutture della mobilità e ai rischi territoriali ed ambientali. Il PRG, parte operativa, ne definisce inoltre i caratteri fissando, in relazione alla natura del sito e a quella orografica del suolo, nonché in rapporto alle preesistenze storiche e insediative, gli indici di utilizzazione anche ai fini della perequazione di cui al Capo V, le dotazioni territoriali e funzionali minime, le possibili destinazioni d'uso e le altezze massime;

funzionali minime, le possibili destinazioni d'uso e le altezze massime. ~~Il PRG, parte operativa prevede, all'interno delle stesse aree agricole gli ambiti da utilizzare con il programma urbanistico di cui all' articolo 28, le quali assumono i diritti edificatori solo al momento della loro inclusione nel programma nei limiti dallo stesso stabiliti;~~

~~g) può definire, per le aree di cui alla lettera f), e ai soli fini della modalità attuativa prevista all'articolo 27, le unità minime di intervento, la configurazione plani-volumetrica, i tipi insediativi urbanistico-edilizi, le destinazioni d'uso prevalenti e compatibili, le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime e infrastrutture pubbliche e non, le opere di arredo urbano; qualora non si proceda ai sensi del citato articolo 27, le definizioni di cui sopra hanno valore esclusivamente indicativo;~~

~~h) detta la disciplina compensativa ai sensi dell'articolo 30 finalizzata al perseguimento degli obiettivi fissati dal PRG, parte strutturale, per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d);~~

d) individua gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di progetto che nel loro insieme costituiscono la struttura urbana minima di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana; a tal fine definisce gli obiettivi da perseguirsi mediante la qualificazione antisismica degli interventi dai quali detti elementi sono interessati ~~ordinariamente, demandando al PRG, parte operativa, la promozione di detta qualificazione anche attraverso~~ promuovendo meccanismi compensativi premiali

sostituita dalla lettera sottostante

e) individua, applicando le linee guida di cui alla DGR 8 febbraio 2010, n. 164, gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di progetto che nel loro insieme costituiscono la struttura urbana minima di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana; a tal fine definisce gli obiettivi da perseguirsi mediante la qualificazione antisismica degli interventi dai quali detti elementi sono interessati promuovendo meccanismi compensativi premiali e perequativi;

e perequativi;

3. Tutte le previsioni del PRG, parte operativa, ove non diversamente precisato, esplicitano le relative modalità di attuazione e hanno valore prescrittivo e **conformativo** nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.

~~4. Il PRG, parte operativa, nell'individuare parti della città esistente o per nuovi insediamenti da assoggettare a piano attuativo unitario, può comprendere, ai fini della perequazione urbanistica, di cui all'articolo 29, ai fini della compensazione di cui all'articolo 30, nonché ai fini del soddisfacimento delle dotazioni territoriali e funzionali minime, nel medesimo piano attuativo, anche aree non contigue e con diversa destinazione.~~

~~5. Il PRG, parte operativa, può stabilire, nelle aree da assoggettare a piano attuativo, ad esclusione di quello previsto all' articolo 21, comma 1, lettere b) e c), l'obbligo della cessione al comune di superfici fondiarie e relativi diritti edificatori, in percentuale non inferiore al venti per cento e non superiore al quaranta per cento del totale, i cui contenuti economici sono definiti in sede di convenzione. Il comune utilizza le aree ed i diritti suddetti per il soddisfacimento di esigenze di pubblica utilità, ivi compresa la realizzazione di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di edilizia pubblica per finalità sociali, le operazioni di compensazione di cui all'articolo 30. In alternativa all'obbligo di cessione delle superfici fondiarie e delle volumetriche, il comune può autorizzare, previa convenzione per la determinazione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione, i proprietari delle aree stesse, in~~

Vedi norme sulla perequazione

Superato da norme su perequazione e premialità e dal r.r. 7/2010 in materia di dotazione territoriali e funzionali

2. Tutte le previsioni del PRG, parte operativa, ove non diversamente precisato, esplicitano le relative modalità di attuazione e hanno valore prescrittivo e conformativo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.

<p>possesso di idonei requisiti, alla realizzazione di alloggi con le caratteristiche dell'edilizia residenziale pubblica, entro i limiti volumetrici stabiliti.</p> <p>6. Il PRG, parte operativa, stabilisce metodi e criteri ai fini dell'applicazione della perequazione urbanistica e delle compensazioni di cui agli articoli 29 e 30.</p>	<p>Vedi norme sulla perequazione</p>	
<p>Sezione II – Copianificazione e approvazione del PRG</p>		<p>Sezione II – Copianificazione e approvazione del PRG</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 Copianificazione del PRG</p> <p>1. La copianificazione per la formazione del PRG, basata sulla condivisione del sistema delle conoscenze e delle valutazioni:</p> <p>a) costituisce il metodo per il governo del territorio, che mira a conseguire, nell'attività di pianificazione, la convergenza delle decisioni dei soggetti istituzionali coinvolti;</p> <p>b) garantisce, nel rispetto delle prerogative e della autonomia dei singoli soggetti istituzionali, la continuità ed organicità dell'azione di governo del territorio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Sistema delle conoscenze e delle valutazioni</p> <p>1. Il sistema delle conoscenze e delle valutazioni è componente fondamentale della copianificazione, quale modalità di governo del territorio ai fini della definizione del PRG. Esso si articola in un quadro conoscitivo, in un</p>	<p>I.r. 11/2005</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 Copianificazione del PRG</p> <p>1. La copianificazione per la formazione del PRG, basata sulla condivisione del sistema delle conoscenze e delle valutazioni:</p> <p>a) costituisce il metodo per il governo del territorio, che mira a conseguire, nell'attività di pianificazione, la convergenza delle decisioni dei soggetti istituzionali coinvolti;</p> <p>b) garantisce, nel rispetto delle prerogative e della autonomia dei singoli soggetti istituzionali, la continuità ed organicità dell'azione di governo del territorio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 Sistema delle conoscenze e delle valutazioni</p> <p>1. Il sistema delle conoscenze e delle valutazioni è componente fondamentale della copianificazione, quale modalità di governo del territorio ai fini della definizione del PRG. Esso si articola in un quadro conoscitivo, in un</p>

bilancio urbanistico e ambientale, in un documento di valutazione e in un Rapporto preliminare ai sensi all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r 12/2010 della legge approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381.

2. Il quadro conoscitivo è l'insieme delle conoscenze necessarie ad evidenziare le risorse del territorio per lo sviluppo locale, con particolare riferimento al patrimonio naturalistico e culturale, nonché a dimostrare la sostenibilità sociale, economica ed ambientale, sia ecologica che culturale, delle trasformazioni previste.

3. Sono elementi, fra gli altri, del quadro conoscitivo gli atti di programmazione territoriale regionale, di pianificazione provinciale ed i piani di settore, nonché quelli di incidenza territoriale, emanati da enti e organizzazioni operanti nel territorio comunale e in quelli finitimi.

4. Nel quadro conoscitivo sono inseriti anche i programmi e le disposizioni adottate dalle amministrazioni preposte alla tutela dei diversi interessi pubblici inerenti il territorio di riferimento.

5. Gli enti che partecipano all'attività di copianificazione contribuiscono alla formazione del quadro conoscitivo apportandovi gli elementi in loro possesso, incidenti sui fenomeni e sui processi oggetto di pianificazione.

7. Il comune, contestualmente all'avvio del procedimento di PRG, provvede a dotarsi di un bilancio urbanistico-ambientale, contenente la descrizione, anche in riferimento agli scenari degli andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali, delle trasformazioni intercorse nell'arco degli

bilancio urbanistico e ambientale, e in un Rapporto preliminare ai sensi all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r 12/2010.

2. Il quadro conoscitivo è l'insieme delle conoscenze necessarie ad evidenziare le risorse del territorio per lo sviluppo locale, con particolare riferimento al patrimonio naturalistico e culturale, nonché a dimostrare la sostenibilità sociale, economica ed ambientale, sia ecologica che culturale, delle trasformazioni previste.

3. Sono elementi, fra gli altri, del quadro conoscitivo gli atti di programmazione territoriale regionale, di pianificazione provinciale ed i piani di settore, nonché quelli di incidenza territoriale, emanati da enti e organizzazioni operanti nel territorio comunale e in quelli finitimi.

4. Nel quadro conoscitivo sono inseriti anche i programmi e le disposizioni adottate dalle amministrazioni preposte alla tutela dei diversi interessi pubblici inerenti il territorio di riferimento.

5. Gli enti che partecipano all'attività di copianificazione contribuiscono alla formazione del quadro conoscitivo apportandovi gli elementi in loro possesso, incidenti sui fenomeni e sui processi oggetto di pianificazione.

6. Il comune, contestualmente all'avvio del procedimento di PRG, provvede a dotarsi di un bilancio urbanistico-ambientale, contenente la descrizione, anche in riferimento agli scenari degli andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali, delle trasformazioni intercorse nell'arco degli

ultimi dieci anni nel territorio in oggetto, nonché degli esiti operativi e dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale vigenti di propria competenza.

6. Il comune cura l'elaborazione del quadro conoscitivo **di cui al comma 1** avvalendosi dei dati in proprio possesso e di quelli di cui ai commi 3, 4 e 5. A tal fine il comune convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano tutti gli enti e le organizzazioni di cui al comma 3 e, per la valutazione ambientale, l'Autorità competente per la VAS e i soggetti portatori di competenze ambientali.

~~7. Il comune, contestualmente all'avvio del procedimento di PRG, provvede a dotarsi di un bilancio urbanistico, contenente la descrizione, anche in riferimento agli scenari degli andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali, delle trasformazioni intercorse nell'arco degli ultimi dieci anni nel territorio in oggetto, nonché degli esiti operativi e dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale vigenti di propria competenza.~~

8. Il comune, sulla base del quadro conoscitivo e del bilancio urbanistico-**ambientale**, compie le valutazioni di opportunità e sostenibilità delle previsioni di assetto, uso e trasformazione del territorio, redigendo ~~il documento di valutazione di cui al comma 1 e~~ il Rapporto preliminare ai sensi all'articolo 2, comma 1, lettera b), **della l.r 12/2010 della legge approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 384.**

~~Art. 8-bis~~

~~Integrazione del procedimento in materia di Valutazione~~

Spostato prima del comma 6

Al Titolo VIII

ultimi dieci anni nel territorio in oggetto, nonché degli esiti operativi e dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale vigenti di propria competenza.

7. Il comune cura l'elaborazione del quadro conoscitivo di cui al comma 1 avvalendosi dei dati in proprio possesso e di quelli di cui ai commi 3, 4 e 5. A tal fine il comune convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano tutti gli enti e le organizzazioni di cui al comma 3 e, per la valutazione ambientale, l'Autorità competente per la VAS e i soggetti portatori di competenze ambientali.

8. Il comune, sulla base del quadro conoscitivo e del bilancio urbanistico-ambientale, compie le valutazioni di opportunità e sostenibilità delle previsioni di assetto, uso e trasformazione del territorio, redigendo il Rapporto preliminare ai sensi all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2010.

Ambientale Strategica

~~1. Il Comune svolge le funzioni in materia di autorità competente cui spetta esperire il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sugli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, espressione del parere motivato e la relativa informazione, integrando tali attività nei procedimenti di copianificazione, adozione, approvazione, previsti dagli stessi strumenti urbanistici.~~

~~2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale in via alternativa, ad una struttura interna al Comune diversa dalla unità organizzativa responsabile del procedimento di piano urbanistico, o a forme associative anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell' articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 122/2010, o alla Provincia o alla Regione.~~

Art. 9

Documento programmatico.

1. Il comune, in coerenza con le valutazioni di cui all'[articolo 8](#), approva il documento programmatico contenente gli indirizzi per la parte strutturale del PRG, validi anche ai fini dell'eventuale accordo preliminare di copianificazione di cui all' [articolo 11](#).

2. Il documento programmatico è composto da:

Art. 33

Documento programmatico.

1. Il comune, in coerenza con le valutazioni di cui all'[articolo 32](#), approva il documento programmatico contenente gli indirizzi per la parte strutturale del PRG, validi anche ai fini dell'eventuale accordo preliminare di copianificazione di cui all' [articolo 35](#).

2. Il documento programmatico è composto da:

a) una relazione contenente le indicazioni degli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire con il piano, delle scelte strutturali per l'assetto del territorio e delle azioni strategiche, anche con riferimento agli obiettivi e indirizzi della programmazione regionale, della pianificazione provinciale e dei piani di settore. La relazione contiene altresì le indicazioni del sistema delle principali funzioni urbane e territoriali, esistenti e di progetto;

b) schemi grafici illustrativi che indicano la struttura territoriale e le principali scelte e azioni strategiche per l'assetto del territorio, di cui alla lettera a), con l'indicazione dell'incidenza sugli ambiti territoriali contermini;

c) il quadro conoscitivo, il bilancio urbanistico-ambientale, ~~il documento di valutazione di cui all'articolo 8~~ e il Rapporto preliminare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2010 ~~approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 384~~;

3. Il comune attua la partecipazione assicurando la pubblicità del documento programmatico, mediante pubblico avviso e ulteriori ampie forme di informazione alla popolazione, agli enti o amministrazioni pubbliche, statali e regionali interessati dall'esercizio delle funzioni di pianificazione, ai soggetti titolari di pubblici servizi, ai soggetti portatori di interessi collettivi qualificati, ai soggetti di rilevanza sociale ed economica presenti nel territorio, nonché, eventualmente, ai comuni e province confinanti, appartenenti ad altre regioni. Il documento programmatico è trasmesso, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso, alla Regione e alla provincia di appartenenza.

4. L'avviso fissa anche i termini, non inferiori a trenta

a) una relazione contenente le indicazioni degli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire con il piano, delle scelte strutturali per l'assetto del territorio e delle azioni strategiche, anche con riferimento agli obiettivi e indirizzi della programmazione regionale, della pianificazione provinciale e dei piani di settore. La relazione contiene altresì le indicazioni del sistema delle principali funzioni urbane e territoriali, esistenti e di progetto;

b) schemi grafici illustrativi che indicano la struttura territoriale e le principali scelte e azioni strategiche per l'assetto del territorio, di cui alla lettera a), con l'indicazione dell'incidenza sugli ambiti territoriali contermini;

c) il quadro conoscitivo, il bilancio urbanistico-ambientale e il Rapporto preliminare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2010;

3. Il comune attua la partecipazione assicurando la pubblicità del documento programmatico, mediante pubblico avviso e ulteriori ampie forme di informazione alla popolazione, agli enti o amministrazioni pubbliche, statali e regionali interessati dall'esercizio delle funzioni di pianificazione, ai soggetti titolari di pubblici servizi, ai soggetti portatori di interessi collettivi qualificati, ai soggetti di rilevanza sociale ed economica presenti nel territorio, nonché, eventualmente, ai comuni e province confinanti, appartenenti ad altre regioni. Il documento programmatico è trasmesso, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso, alla Regione e alla provincia di appartenenza.

4. L'avviso fissa anche i termini, non inferiori a trenta

giorni, per la presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 3, delle valutazioni o proposte in merito al documento programmatico. Il comune è tenuto a valutare formalmente tali proposte in sede di adozione del PRG.

Art. 10
Conferenza di copianificazione.

1. Il comune, sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 9, e qualora ritenga utile o opportuno valutare interventi o previsioni di rilevanza sovracomunale o nei casi di cui al comma 6, convoca, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle valutazioni o proposte di cui al comma 4 dello stesso articolo 9, la conferenza di copianificazione, alla quale partecipano la Regione, la provincia territorialmente competente, nonché i comuni e le province i cui territori sono limitrofi a quelli del comune interessato. Il comune cura la segreteria e l'organizzazione della conferenza. Alla conferenza sono invitati anche i comuni e le province confinanti appartenenti ad altre regioni.

2. Ogni ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad esprimere le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo su tutte le questioni oggetto della conferenza.

3. La conferenza ha la finalità di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte prospettate nel documento programmatico, nonché di pervenire all'eventuale stipula dell'accordo preliminare di copianificazione, di cui all' articolo 11.

giorni, per la presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 3, delle valutazioni o proposte in merito al documento programmatico. Il comune è tenuto a valutare formalmente tali proposte in sede di adozione del PRG.

Art. 34
Conferenza di copianificazione.

1. Il comune, sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 33, e qualora ritenga utile o opportuno valutare interventi o previsioni di rilevanza sovracomunale o nei casi di cui al comma 6, convoca, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle valutazioni o proposte di cui al comma 4 dello stesso articolo 33, la conferenza di copianificazione, alla quale partecipano la Regione, la provincia territorialmente competente, nonché i comuni e le province i cui territori sono limitrofi a quelli del comune interessato. Il comune cura la segreteria e l'organizzazione della conferenza. Alla conferenza sono invitati anche i comuni e le province confinanti appartenenti ad altre regioni.

2. Ogni ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad esprimere le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo su tutte le questioni oggetto della conferenza.

3. La conferenza ha la finalità di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte prospettate nel documento programmatico, nonché di pervenire all'eventuale stipula dell'accordo preliminare di copianificazione, di cui all' articolo 35.

4. Il comune convoca la prima riunione della conferenza almeno venti giorni prima della data della stessa, trasmettendo agli enti convocati gli atti relativi.

5. La conferenza si conclude entro trenta giorni dalla prima riunione. I soggetti invitati possono presentare, entro tale termine, proposte scritte e memorie, che il comune valuta in sede di adozione del PRG. Dei lavori della conferenza è redatto apposito verbale.

6. La conferenza di copianificazione può concludersi con la proposta di variante al PTCP, ~~al PUT~~ o ~~ai piani di settore~~ **alla pianificazione sovraordinata** in accordo con gli enti competenti.

~~7. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono presentare alla provincia, in sede di conferenza, una proposta di accordo preliminare di copianificazione con i contenuti del PRG, parte strutturale, compatibili con le previsioni del PUT, del PTCP e dei piani di settore. Il comune, qualora la provincia ritenga sufficienti i contenuti della proposta di cui sopra, per gli aspetti di cui all' articolo 15, comma 3, adotta, prima della sottoscrizione dell'accordo, il PRG, parte strutturale, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica di cui all' articolo 2, comma 1, lettere c) e f) della legge approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381, provvedendo alle procedure di pubblicazione di cui all' articolo 13 ed alle decisioni in merito alle osservazioni presentate durante la fase di pubblicazione. La sottoscrizione dell'accordo da parte del rappresentante del comune e della provincia consente al comune di procedere alla definitiva~~

Unicità e semplificazione
dei procedimenti

4. Il comune convoca la prima riunione della conferenza almeno venti giorni prima della data della stessa, trasmettendo agli enti convocati gli atti relativi.

5. La conferenza si conclude entro trenta giorni dalla prima riunione. I soggetti invitati possono presentare, entro tale termine, proposte scritte e memorie, che il comune valuta in sede di adozione del PRG. Dei lavori della conferenza è redatto apposito verbale.

6. La conferenza di copianificazione può concludersi con la proposta di variante al PTCP o alla pianificazione sovraordinata in accordo con gli enti competenti.

~~approvazione del PRG, parte strutturale in conformità all'accordo sottoscritto, senza attuare le procedure di conferenza istituzionale previste all' articolo 15.~~

Art. 11

Accordo preliminare di copianificazione.

1. A conclusione della conferenza i soggetti partecipanti o alcuni di essi, nonché quelli invitati ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e sulla base del verbale di cui al comma 5 dello stesso articolo, possono concludere un accordo preliminare di copianificazione sulla proposta del comune precedente in merito alle scelte strategiche di assetto del territorio, nonché a quelle volte a dar corso a specifiche politiche di settore. La sottoscrizione dell'accordo preliminare avviene entro i dieci giorni successivi alla conclusione della conferenza.

2. L'accordo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, è ratificato dal comune precedente e assentito da parte degli altri enti che hanno sottoscritto l'accordo, di cui è data notizia al comune precedente.

3. La ratifica da parte del comune precedente e l'assenso della Regione e della provincia sono condizioni sufficienti ai fini dell'efficacia dell'accordo.

4. Il comune precedente, in sede di adozione del PRG, si adegua all'accordo preliminare di copianificazione.

Art. 12

Art. 35

Accordo preliminare di copianificazione

1. A conclusione della conferenza i soggetti partecipanti o alcuni di essi, nonché quelli invitati ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e sulla base del verbale di cui al comma 5 dello stesso articolo, possono concludere un accordo preliminare di copianificazione sulla proposta del comune precedente in merito alle scelte strategiche di assetto del territorio, nonché a quelle volte a dar corso a specifiche politiche di settore. La sottoscrizione dell'accordo preliminare avviene entro i dieci giorni successivi alla conclusione della conferenza.

2. L'accordo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, è ratificato dal comune precedente e assentito da parte degli altri enti che hanno sottoscritto l'accordo, di cui è data notizia al comune precedente.

3. La ratifica da parte del comune precedente e l'assenso della Regione e della provincia sono condizioni sufficienti ai fini dell'efficacia dell'accordo.

4. Il comune precedente, in sede di adozione del PRG, si adegua all'accordo preliminare di copianificazione.

Art. 36

Partecipazione dei privati.

Partecipazione dei privati.

~~1. I soggetti privati singoli o associati, durante le fasi di deposito e pubblicazione del PRG, parte operativa, possono partecipare alla sua definizione e a quelle delle relative varianti, proponendo i piani attuativi di cui all'articolo 20 e seguenti o i programmi urbanistici di cui all' articolo 28 , con i contenuti richiesti per detti piani o programmi, accompagnati da proposte di atti d'obbligo unilaterali relativi agli impegni anche economici dei proponenti in materia di infrastrutture, di dotazioni territoriali e funzionali minime. Qualora il comune accolga in sede di esame delle osservazioni tali proposte, il loro contenuto si intende adottato anche come piano attuativo o programma urbanistico, fatto salvo quanto previsto all' articolo 24, comma 11.~~

~~2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è comunque fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di procedure concorsuali di evidenza pubblica.~~

1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenersi al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione

1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenersi al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione sono

sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo esecutivo dell'ente. L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.

Art. 13

Adozione della parte strutturale del PRG.

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla ratifica dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 2, o, in assenza del medesimo, dalla conclusione della conferenza di copianificazione, il PRG, parte strutturale, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f) della l.r. 12/2010 ~~legge approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381~~, è adottato dal consiglio comunale ed è depositato presso gli uffici comunali e provinciali ~~e presso la provincia~~ competenti e presso l'Autorità competente in materia di VAS. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso le sedi di tutti i comuni confinanti.

2. Il deposito è reso noto al pubblico mediante la

stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo esecutivo dell'ente. L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.

Art. 37

Adozione della parte strutturale del PRG

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla ratifica dell'accordo di cui all'articolo 35, comma 2, o, in assenza del medesimo, dalla conclusione della conferenza di copianificazione, il PRG, parte strutturale, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f) della l.r. 12/2010, è adottato dal consiglio comunale ed è depositato presso gli uffici comunali e provinciali competenti e presso l'Autorità competente in materia di VAS. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso le sedi di tutti i comuni confinanti.

2. Il deposito è reso noto al pubblico mediante la

pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e l'affissione dello stesso avviso, contenente gli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel sito istituzionale del comune, all'albo pretorio, nonché attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani locali ed eventuali altre idonee forme di pubblicità. Il comune trasmette la deliberazione di adozione alla Regione che provvede alla pubblicazione del suddetto avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione ed alla implementazione della banca dati del ~~Sistema informativo territoriale (S.I.TER.) di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31~~ SIAT di cui al Titolo VIII, Capo IV.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di inserzione dell'avviso all'albo pretorio chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e del progetto di PRG depositati e, entro lo stesso termine, i soggetti interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni.

3-bis. Ai fini della VAS entro lo stesso termine di ~~sessanta giorni~~ cui al comma 3 chiunque può far pervenire le proprie osservazioni contributi conoscitivi sul Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e f) della l.r. 12/2010 ~~legge approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381.~~

4. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia al solo costo di riproduzione.

5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche alle

pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e l'affissione dello stesso avviso, contenente gli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel sito istituzionale del comune, all'albo pretorio, nonché attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani locali ed eventuali altre idonee forme di pubblicità. Il comune trasmette la deliberazione di adozione alla Regione che provvede alla pubblicazione del suddetto avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione ed alla implementazione della banca dati del SIAT di cui all'articolo 367 Titolo VIII, Capo IV.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di inserzione dell'avviso all'albo pretorio chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e del progetto di PRG depositati e, entro lo stesso termine, i soggetti interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni.

4. Ai fini della VAS entro lo stesso termine di cui al comma 3 chiunque può far pervenire le proprie osservazioni contributi conoscitivi sul Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e f) della l.r. 12/2010.

5. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia al solo costo di riproduzione.

6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche alle

osservazioni eventualmente pervenute.

~~5-bis. Il parere motivato ambientale, comprensivo delle valutazioni su tutte le osservazioni pervenute ai fini della VAS, è reso dall'Autorità competente entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-bis.~~

6. Sulle osservazioni, anche conseguenti alla verifica di cui all'articolo 14, nonché sulle eventuali repliche, delibera il consiglio comunale entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Qualora nel PRG vengano introdotte, ai sensi del comma 6, modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni e repliche, le misure di salvaguardia sono applicabili con riferimento alle nuove previsioni.

8. L'accoglimento delle osservazioni e delle repliche al PRG non comporta la sua ripubblicazione ai fini di ulteriori osservazioni.

9. Il parere di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla **verifica di compatibilità delle previsioni del PRG, parte strutturale, con le condizioni geomorfologiche del territorio**, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, in merito alle **stesse** previsioni del PRG, ~~parte strutturale~~, è espresso dal comune in sede di adozione, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle normative vigenti, nonché di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b). **Il parere è espresso con**

Al Titolo VII CAPO IV

osservazioni eventualmente pervenute.

7. Sulle osservazioni, anche conseguenti alla verifica di cui all'articolo 38, nonché sulle eventuali repliche, delibera il consiglio comunale entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6.

8. Qualora nel PRG vengano introdotte, ai sensi del comma 7, modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni e repliche, le misure di salvaguardia sono applicabili con riferimento alle nuove previsioni.

9. L'accoglimento delle osservazioni e delle repliche al PRG non comporta la sua ripubblicazione ai fini di ulteriori osservazioni.

10. Il parere di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla verifica di compatibilità delle previsioni del PRG, parte strutturale, con le condizioni geomorfologiche del territorio, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, in merito alle stesse previsioni del PRG, è espresso dal comune in sede di adozione, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle normative vigenti, nonché di quanto previsto all'articolo 29, comma 1, lettera b). Il parere è espresso con le modalità previste dall'art.

le modalità previste dall'art. 4, comma 4, let. c) della l.r. 1/2004.

Art. 14

Verifica di carattere igienico-sanitario.

1. Il comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio di cui all'articolo 13, comma 2, trasmette il PRG alla ASL interessata territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di pubblicazione del PRG **adottato**.

Art. 15

Conferenza istituzionale per la formazione del PRG

1. Il comune, entro trenta giorni dalla data di esecutività della **deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni** di cui all'articolo 13, comma 6, trasmette alla provincia competente la parte strutturale del PRG adottato. Qualora la provincia riscontri l'assenza degli elementi costitutivi il PRG, previsti dalle vigenti normative, nonché della eventuale valutazione d'incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 o di quanto previsto in ordine alla valutazione ambientale strategica ~~di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)~~, ne dichiara l'irricevibilità restituendo i relativi atti al comune.

Proviene ex art. 37 l.r. 11/2005

138, comma 4, let. c).

Art. 38

Verifica di carattere igienico-sanitario.

1. Il comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio di cui all'articolo 37, comma 2, trasmette il PRG alla ASL interessata territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di pubblicazione del PRG adottato.

Art. 39

Conferenza istituzionale per la formazione del PRG

1. Il comune, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni di cui all'articolo 37, comma 7, trasmette alla provincia competente la parte strutturale del PRG adottato. Qualora la provincia riscontri l'assenza degli elementi costitutivi il PRG, previsti dalle vigenti normative, nonché della eventuale valutazione d'incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 o di quanto previsto in ordine alla valutazione ambientale strategica, ne dichiara l'irricevibilità restituendo i relativi atti al comune.

2. La provincia, entro e non oltre il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, convoca la conferenza istituzionale tra gli enti di cui all'articolo 10, comma 1.

3. La provincia verifica i contenuti del PRG, parte strutturale, rispetto a quanto stabilito nell'accordo preliminare di copianificazione, ove stipulato, nonché ~~sette il profilo della loro compatibilità con le previsioni del PUT, del PTCP e dei piani di settore, vigenti al momento dell'adozione del PRG~~ rispetto alle normative di settore e alla pianificazione sovracomunale. ~~Analoga verifica è compiuta dalla provincia con riferimento ai contenuti del parere motivato ambientale per la VAS.~~

4. La conferenza istituzionale, sulla base delle verifiche di cui al comma 3, decide sulle eventuali modifiche da apportare al PRG, ~~anche in base al parere motivato ambientale, e all'accordo preliminare di copianificazione,~~ nonché sull'eventuale adeguamento ~~del PTCP, del PUT e dei piani di settore~~ alle normative di settore e alla pianificazione sovracomunale.

5. Ogni ente partecipa alla conferenza istituzionale con un unico rappresentante, legittimato a esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo su tutte le questioni oggetto della conferenza.

~~6. Il termine massimo di cui al comma 2 può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi e comunque per non più di sessanta giorni.~~

2. La provincia, entro e non oltre il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, convoca la conferenza istituzionale tra gli enti di cui all'articolo 34, comma 1.

3. La provincia, per quanto di competenza, verifica i contenuti del PRG, parte strutturale, rispetto a quanto stabilito nell'accordo preliminare di copianificazione, ove stipulato, nonché rispetto alle normative di settore e alla pianificazione sovracomunale.

4. La conferenza istituzionale, sulla base delle verifiche di cui al comma 3, decide sulle eventuali modifiche da apportare al PRG, nonché sull'eventuale adeguamento alle normative di settore e alla pianificazione sovracomunale.

5. Ogni ente partecipa alla conferenza istituzionale con un unico rappresentante, legittimato a esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo su tutte le questioni oggetto della conferenza.

7. I lavori della conferenza istituzionale si concludono entro trenta giorni dalla data di inizio.

8. La conferenza istituzionale si conclude, ove possibile, con un accordo definitivo, sottoscritto dai rappresentanti degli enti partecipanti, contenente le eventuali modifiche da apportare al PRG e all'accordo preliminare di copianificazione, nonché l'eventuale adeguamento ~~del PTCP, del PUT e dei piani di settore, nel rispetto della legislazione~~ alle normative di settore e alla pianificazione sovracomunale e comunque finalizzate all'aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi e tali da non ridurre le azioni di tutela di detti piani.

9. L'accordo definitivo di cui al comma 8, qualora comporti la necessità di modificare l'accordo preliminare di copianificazione o i piani di cui allo stesso comma 8, con rilevanza anche sul territorio di comuni e di province limitrofe, che hanno stipulato l'accordo preliminare di copianificazione, deve essere condiviso, per la parte interessata, anche dai rappresentanti di tali enti. Gli adeguamenti ~~del PUT, del PTCP e dei piani di settore alle~~ normative di settore e alla pianificazione sovracomunale, definiti in sede di conferenza istituzionale, devono essere ratificati entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'accordo definitivo. Decorso inutilmente tale termine si intende non ratificata la modifica di detti piani.

10. La provincia, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza e preso atto delle avvenute ratifiche di cui al comma 9, adotta il provvedimento finale in conformità alle determinazioni contenute nell'accordo definitivo.

6. I lavori della conferenza istituzionale si concludono entro trenta giorni dalla data di inizio.

7. La conferenza istituzionale si conclude, ove possibile, con un accordo definitivo, sottoscritto dai rappresentanti degli enti partecipanti, contenente le eventuali modifiche da apportare al PRG e all'accordo preliminare di copianificazione, nonché l'eventuale adeguamento alle normative di settore e alla pianificazione sovracomunale e comunque finalizzate all'aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi e tali da non ridurre le azioni di tutela di detti piani.

8. L'accordo definitivo di cui al comma 7, qualora comporti la necessità di modificare l'accordo preliminare di copianificazione o i piani di cui allo stesso comma 7, con rilevanza anche sul territorio di comuni e di province limitrofe, che hanno stipulato l'accordo preliminare di copianificazione, deve essere condiviso, per la parte interessata, anche dai rappresentanti di tali enti. Gli adeguamenti alle normative di settore e alla pianificazione sovracomunale, definiti in sede di conferenza istituzionale, devono essere ratificati entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'accordo definitivo. Decorso inutilmente tale termine si intende non ratificata la modifica di detti piani.

9. La provincia, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza e preso atto delle avvenute ratifiche di cui al comma 8, adotta il provvedimento finale in conformità alle determinazioni contenute nell'accordo definitivo.

11. Qualora l'accordo definitivo non venga sottoscritto da tutti i partecipanti, o in mancanza delle ratifiche di cui al [comma 9](#), la provincia, sulla base degli esiti della conferenza stessa delibera, dettando, **per quanto di competenza**, le eventuali prescrizioni in merito al PRG, parte strutturale, necessarie ad assicurarne ~~la coerenza con il PUT, il PTCP e i piani di settore~~ **il rispetto delle normative di settore e alla pianificazione sovracomunale**. Gli adempimenti di cui sopra sono effettuati dalla provincia entro venti giorni dalla conclusione della conferenza o decorsi i termini di cui al [comma 9](#).

12. L'accordo definitivo e le deliberazioni della provincia, di cui ai commi [10 e 11](#), sono trasmesse alla Regione, al comune ed agli enti coinvolti nella conferenza, entro quindici giorni dalla adozione delle deliberazioni medesime.

Art. 16

Approvazione della parte strutturale del PRG.

1. Il consiglio comunale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni della provincia di cui [all'articolo 15, commi 10 e 11](#), approva il PRG, parte strutturale, in conformità alle determinazioni contenute in tali atti.

2. La deliberazione consiliare di approvazione e gli elaborati del PRG approvato in formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione alla Regione che provvede alla pubblicazione della deliberazione consiliare nel Bollettino

10. Qualora l'accordo definitivo non venga sottoscritto da tutti i partecipanti, o in mancanza delle ratifiche di cui al [comma 8](#), la provincia, sulla base degli esiti della conferenza stessa delibera, dettando, per quanto di competenza, per le eventuali prescrizioni in merito al PRG, parte strutturale, necessarie ad assicurarne il rispetto delle normative di settore e alla pianificazione sovracomunale. Gli adempimenti di cui sopra sono effettuati dalla provincia entro venti giorni dalla conclusione della conferenza o decorsi i termini di cui al [comma 8](#).

11. L'accordo definitivo e le deliberazioni della provincia, di cui ai commi [9 e 10](#), sono trasmesse alla Regione, al comune ed agli enti coinvolti nella conferenza, entro quindici giorni dalla adozione delle deliberazioni medesime.

Art. 40

Approvazione della parte strutturale del PRG.

1. Il consiglio comunale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni della provincia di cui [all'articolo 39, commi 9 e 10](#), approva il PRG, parte strutturale, in conformità alle determinazioni contenute in tali atti.

2. La deliberazione consiliare di approvazione e gli elaborati del PRG approvato in formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione alla Regione che provvede alla pubblicazione della deliberazione consiliare nel Bollettino

Ufficiale della Regione. **Gli stessi atti ed elaborati sono pubblicati nel sito istituzionale del comune alla stessa data di pubblicazione nel BUR. Il S.I.TER Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale (SIAT) di cui all'art._____** rende possibile la consultazione della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e telematici e implementa la propria banca dati. Gli stessi atti ed elaborati sono trasmessi anche alla provincia.

3. Il PRG, parte strutturale, ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 17

Adozione ed approvazione della parte operativa del PRG.

1. Il PRG, parte operativa, è adottato e approvato dal consiglio comunale con le procedure di deposito e pubblicazione previste [all'articolo 13](#) e quelle di verifica di carattere igienico-sanitario previste [all'articolo 14](#), nel rispetto delle previsioni contenute nella parte strutturale del PRG, delle normative in materia, nonché della programmazione regionale e delle vigenti previsioni della pianificazione provinciale e di settore.

~~1-bis. Ai fini della VAS la fase della consultazione preliminare è svolta dal comune prima dell'adozione del PRG, parte operativa. Il parere motivato è reso dall'Autorità competente per la VAS dopo l'adozione, ai sensi di quanto~~

Ufficiale della Regione. Gli stessi atti ed elaborati sono pubblicati nel sito istituzionale del comune alla stessa data di pubblicazione nel BUR. Il Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale (SIAT) di cui all'art. 367 rende possibile la consultazione della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e telematici e implementa la propria banca dati. Gli stessi atti ed elaborati sono trasmessi anche alla provincia.

3. Il PRG, parte strutturale, ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 41

Adozione ed approvazione della parte operativa del PRG.

1. Il PRG, parte operativa, è adottato e approvato dal consiglio comunale con le procedure di deposito e pubblicazione previste all'articolo 37 e quelle di verifica di carattere igienico-sanitario previste all'articolo 38, nel rispetto delle previsioni contenute nella parte strutturale del PRG, delle normative in materia, nonché della programmazione regionale e delle vigenti previsioni della pianificazione provinciale e di settore.

Riportate al Titolo VIII

~~previsto dagli articoli 13 e 15.~~

~~2. Il parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, sono espressi dal comune in sede di adozione del PRG, parte operativa, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle normative vigenti. Il parere di cui all'art. 37, comma 9 è espresso dal comune in sede di adozione del PRG, parte operativa.~~

3. Al PRG, parte operativa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 7 e 8 e articolo 16, commi 2 e 3.

Art. 18

Varianti del PRG.

1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. I comuni, nel caso di varianti al PRG che riguardano modifiche parziali, con esclusione delle aree per insediamenti industriali di superficie superiore a cinque ettari, e che non interessano previsioni a valenza intercomunale o comunque materie già oggetto di accordo di copianificazione, non sono obbligati alla convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 10, purché, salvi i casi di cui ai commi 3, 3 bis e 5, approvino il documento programmatico con i contenuti di cui all' articolo 9, comma 2, lettera a) ed attuino le procedure di cui allo stesso articolo 9, commi 3 e 4. ~~Per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono essere~~

2. Il parere di cui all'art. 37, comma 10 è espresso dal comune in sede di adozione del PRG, parte operativa.

3. Al PRG, parte operativa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 8 e 9 e articolo 40, commi 2 e 3.

Art. 42

Varianti del PRG.

1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. I comuni, nel caso di varianti al PRG che riguardano modifiche parziali, con esclusione delle aree per insediamenti industriali di superficie superiore a cinque ettari, e che non interessano previsioni a valenza intercomunale o comunque materie già oggetto di accordo di copianificazione, non sono obbligati alla convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 34, purché, ~~salvi ad eccezione dei~~ casi di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 6, approvino il documento programmatico con i contenuti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a) ed attuino le procedure di cui allo stesso articolo 33, commi 3 e 4.

~~applicare le procedure previste all' articolo 10, comma 7.~~

2. Le varianti del PRG, parte strutturale, conseguenti a sopravvenute previsioni di strumenti di pianificazione provinciali o nell'ipotesi di recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure previste all'articolo 13, comma 2 e seguenti, articolo 14 e articolo 16, comma 2, **senza la redazione del documento programmatico e la conferenza di copianificazione**, i cui tempi sono ridotti della metà. **Sono ridotti della metà anche i tempi relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente testo unico.**

3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 o necessarie per localizzare o realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni **e dal Titolo VII, Capo III**, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, ivi compresi quelli di cui ~~alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 di cui al Titolo III, Capi III e IV~~, sono adottate dal comune con le procedure previste agli **articoli 13, commi 2 e seguenti e 14, senza la redazione del documento programmatico e la conferenza di copianificazione**, i cui tempi sono ridotti della metà e sono inviate alla provincia. **Sono ridotti della metà anche i tempi relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente testo unico.** La provincia è tenuta a motivare la

2. Le varianti del PRG, parte strutturale, conseguenti a sopravvenute previsioni di strumenti di pianificazione provinciali o nell'ipotesi di recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 39, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure previste all'articolo 37, comma 2 e seguenti, articolo 38 e articolo 40, comma 2, **senza la redazione del documento programmatico e la convocazione della conferenza di copianificazione**, i cui tempi sono ridotti della metà. Sono ridotti della metà anche i tempi relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente testo unico.

3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 o necessarie per localizzare o realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni **e dal Titolo VII, Capo III**, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, ivi compresi quelli di cui al Titolo III, Capi III e IV, sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 37, commi 2 e seguenti e 38, **senza la redazione del documento programmatico e la convocazione della conferenza di copianificazione**, i cui tempi sono ridotti della metà e sono inviate alla provincia. Sono ridotti della metà anche i tempi relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente testo unico. La provincia è tenuta a motivare la convocazione

convocazione della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informatori del PRG vigente. Esse sono approvate dal comune qualora la provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all' articolo 15 o comunica di non doverla attivare.

3-bis. Le procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardano:

a) varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, comprese le varianti alle norme tecniche di attuazione e senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificabili come detrattori ambientali e paesaggistici;

b) varianti alle destinazioni d'uso di ~~zone~~ e insediamenti, purché compatibili;

c) varianti alle altezze massime in misura non superiore al dieci per cento;

d) varianti alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori di carburanti, compresi i servizi all'autoveicolo, alle persone e le attività integrative;

e) varianti per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o l'eliminazione di detrattori ambientali;

della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informatori del PRG vigente. Esse sono approvate dal comune qualora la provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all'articolo 39 o comunica di non doverla attivare.

4. Le procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardano:

a) varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, comprese le varianti alle norme tecniche di attuazione e senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificabili come detrattori ambientali e paesaggistici;

b) varianti alle destinazioni d'uso insediamenti, purché compatibili;

c) varianti alle altezze massime in misura non superiore al dieci per cento;

d) varianti alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori di carburanti, compresi i servizi all'autoveicolo, alle persone e le attività integrative;

e) varianti per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o l'eliminazione di detrattori ambientali;

f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;

g) varianti di correzione di errori materiali anche relativamente a zone boscate;

h) varianti di cui all'articolo 67, comma 4;

i) varianti per localizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale ~~anche per quanto previsto all'articolo 11, comma 2 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale") e all'articolo 28 bis;~~

j) varianti di adeguamento a normative o ambiti del PTCP e del PPR, nonché alle disposizioni del [r.r. 7/2010](#);

k) varianti connesse all'approvazione di programmi urbanistici;

k-bis) varianti ai fini di quanto previsto [all'articolo 33, commi 3 e 4](#).

4. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal comune, ai sensi e con le procedure di cui [all'articolo 17](#). Qualora le varianti riguardino quanto previsto ai [commi 2, 3 e 3 bis](#), i tempi di deposito e pubblicazione previsti sono ridotti della metà, relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente testo unico. Le varianti al PRG, parte operativa, possono riguardare l'approvazione di progetti di

f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;

g) varianti di correzione di errori materiali anche relativamente a zone boscate;

h) varianti di cui all'articolo 357, comma 3;

i) varianti per localizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale;

j) varianti di adeguamento a normative o ambiti del PTCP e del PPR, nonché alle disposizioni di cui ~~alla Parte II, Titolo II, Capo I alle norme regolamentari Titolo II, Capi I e II;~~

k) varianti connesse all'approvazione di programmi urbanistici;

l) varianti ai fini di quanto previsto all'articolo 107, commi 3, [e 4 e 5](#).

5. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal comune, ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 41. Qualora le varianti riguardino quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, i tempi di deposito e pubblicazione previsti sono ridotti della metà, relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente testo unico. Le varianti al PRG, parte operativa, possono riguardare l'approvazione di progetti di

opere pubbliche anche ricadenti in aree oggetto della parte strutturale del PRG, poste all'interno degli ambiti di trasformazione o degli insediamenti esistenti o previsti dal PRG, ovvero poste in diretta contiguità con essi, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, lettera c) della l.r. 27/2000, con tempi di deposito e pubblicazione previsti ridotti della metà. Sono ridotti della metà anche i tempi relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente testo unico.

5. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell'adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 15 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimento degli enti interessati si esprime nell'ambito della conferenza, in base alle competenze previste dalla presente legge, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla l.r.8/2011. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti previsti dalla presente legge, sono ridotti della metà ed entro tali termini i soggetti di cui all' articolo 9, comma 3, possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante. Sono ridotti della metà anche i tempi relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente testo unico. Per i procedimenti di cui all'articolo 8 del dpr 160/2010 il Comune valuta l'insufficienza delle aree previste dallo strumento urbanistico generale, o l'eventuale inadeguatezza delle previsioni medesime rispetto alle esigenze localizzative e dimensionali dell'impianto produttivo o per servizi rappresentate nella proposta progettuale di intervento.

Norma di semplificazione

opere pubbliche anche ricadenti in aree oggetto della parte strutturale del PRG, poste all'interno degli ambiti di trasformazione o degli insediamenti esistenti o previsti dal PRG, ovvero poste in diretta contiguità con essi, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera a), con tempi di deposito e pubblicazione previsti ridotti della metà. Sono ridotti della metà anche i tempi relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente testo unico.

6. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell'adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 32, 33, 34 e 39 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimento degli enti interessati si esprime nell'ambito della conferenza, in base alle competenze previste dalla presente legge, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla l.r.8/2011. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti previsti dalla presente legge, sono ridotti della metà, relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente testo unico ed entro tali termini i soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante. Sono ridotti della metà anche i tempi relativi a tutti i procedimenti previsti dal presente testo unico. Per i procedimenti di cui all'articolo 8 del dpr 160/2010 il Comune valuta l'insufficienza delle aree previste dallo strumento urbanistico generale, o l'eventuale inadeguatezza delle previsioni medesime rispetto alle esigenze localizzative e dimensionali dell'impianto produttivo o per servizi rappresentate nella proposta progettuale di intervento.

6. Il comune, in sede di adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 3 bis, 4 e 5, esprime il parere di cui all' articolo ~~89 del D.P.R. n. 380/2001~~ _____, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica.

7. Alle varianti di cui al presente articolo si applica quanto disposto all' articolo 16, commi 2 e 3.

~~8. Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano anche alle varianti al PRG approvato ai sensi della L.R. n. 31/1997.~~

9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di programmazione regionali e di piani di settore immediatamente applicabili.

~~9-bis. L'approvazione di un'opera pubblica con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale non comporta ulteriore procedimento di variante urbanistica e ha effetto anche ai fini dell'apposizione o reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per la nuova destinazione prevista. In caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 4 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).~~

Art. 19

Assistenza per la formazione del PRG.

Al Titolo VII

7. Il comune, in sede di adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, esprime il parere di cui all'articolo 37 comma 10, ~~nonché quello in materia idraulica e idrogeologica.~~

8. Alle varianti di cui al presente articolo si applica quanto disposto all'articolo 40, commi 2 e 3.

9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di programmazione regionali e di piani di settore immediatamente applicabili.

Art. 43

Assistenza per la formazione del PRG.

1. La Regione e le province, per favorire la formazione e l'operatività del PRG, coadiuvano i comuni che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le indagini e le ricerche necessarie, nonché l'eventuale consulenza tecnica. A tal fine la Regione organizza corsi di aggiornamento professionale, con il supporto delle università, degli ordini e collegi professionali e degli organismi scientifici operanti in materia urbanistica. La cartografia è fornita dalla Regione, attraverso il ~~S.I.T.E.R.~~ **SIAT**, in formato numerico georeferenziato, ed il comune è tenuto a trasmettere alla Regione gli elaborati del PRG aggiornati, come previsto agli [articoli 16, comma 2, 17, comma 3, 18, comma 7 e 63, comma 1](#), sempre con la stessa modalità.

1-bis) La Regione e le province non possono comunque redigere gli strumenti urbanistici dei comuni.

~~Art. 36~~

~~Funzioni conferite alle province.~~

~~1. sono conferite alle province le funzioni concernenti:~~

~~a) l'adozione degli accordi di programma promossi dal comune o dalla provincia ai fini della variazione degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, secondo periodo del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando la partecipazione della Regione alla sottoscrizione dell'accordo;~~

L.r. 11/2005
Spostato al Titolo I capo III

1. La Regione e le province, per favorire la formazione e l'operatività del PRG, coadiuvano i comuni che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le indagini e le ricerche necessarie, nonché l'eventuale consulenza tecnica. A tal fine la Regione organizza corsi di aggiornamento professionale, con il supporto delle università, degli ordini e collegi professionali e degli organismi scientifici operanti in materia urbanistica. La cartografia è fornita dalla Regione, attraverso il **SIAT**, in formato numerico georeferenziato, ed il comune è tenuto a trasmettere alla Regione gli elaborati del PRG aggiornati, come previsto agli [articoli 40, comma 2, 41, comma 3, 42, comma 8 e 365, comma 1](#), sempre con la stessa modalità.

2. La Regione e le province non possono comunque redigere gli strumenti urbanistici dei comuni.

Sezione III –Strumenti e criteri per la redazione del PRG

Sezione III –Strumenti e criteri per la redazione del PRG

~~Art. 5
Piano comunale dei servizi.~~

~~1. Il comune, sulla base delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), si dota del piano comunale dei servizi (PCS), che implementa il PRG, parte operativa.~~

~~2. Il PCS è lo strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei servizi pubblici e di interesse generale o collettivo per soddisfare le esigenze attuali dei cittadini e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dal PRG, nonché per garantire la qualità e la efficienza dei servizi.~~

~~3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 prevedono le agevolazioni connesse alla dotazione del PCS, concernenti anche l'attuazione e la modifica del PRG, parte operativa, che possono riguardare aspetti procedurali, programmatici e finanziari.~~

~~4. Le norme regolamentari di cui al comma 1 stabiliscono le modalità per il coinvolgimento dei soggetti privati, singoli e associati, alla definizione del PCS.~~

Art. 7
Strumenti di indagine territoriale

1. Il Comune, ~~per le finalità di cui alla presente legge,~~ anche sulla base degli studi di settore effettuati dalla

I.r. 22 febbraio 2005, n. 11

Legge regionale 18
novembre 2008, n. 17

Art. 44
Strumenti di indagine territoriale

1. Il Comune, anche sulla base degli studi di settore effettuati dalla Regione e dalla provincia e delle carte

Regione e dalla provincia e delle carte di cui alla l.r. 27/2000 e successivi aggiornamenti e integrazioni, si dota delle seguenti carte tematiche a supporto delle scelte pianificatorie:

a) carta dei detrattori ambientali artificiali nella quale sono evidenziate le cave, gli invasi artificiali, le attività a rischio di incidente rilevante, gli allevamenti intensivi, le discariche, le centrali elettriche, le linee elettriche ad alta tensione e le altre sorgenti puntuali di rilevante emissione elettromagnetica;

b) carta dei rischi ambientali naturali nella quale sono rappresentate la vulnerabilità dei suoli sotto il profilo geologico, idrogeologico, sismico e degli acquiferi, nonché le aree ad elevata presenza di radon;

c) carta climatica nella quale sono rappresentati gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media mensile, della pluviometria, dell'umidità e dei venti;

d) carta dei regimi delle acque nella quale sono individuati le sorgenti, i pozzi ad uso idropotabile e gli ambiti con acquiferi di rilevante interesse.

2. Le carte a scala regionale di cui al comma 1 sono predisposte e aggiornate a cura della Regione e sono messe a disposizione del Comune che provvede ad integrarle con riferimento alle particolarità del proprio territorio.

Art. 8

Criteria di uso sostenibile e tutela del territorio

~~1. In fase di progettazione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, la natura del suolo è analizzata e~~

~~allegate di cui~~ alla l.r. 27/2000 e successivi aggiornamenti e integrazioni, si dota delle seguenti carte tematiche a supporto delle scelte pianificatorie:

a) carta dei detrattori ambientali artificiali nella quale sono evidenziate le cave, gli invasi artificiali, le attività a rischio di incidente rilevante, gli allevamenti intensivi, le discariche, le centrali elettriche, le linee elettriche ad alta tensione e le altre sorgenti puntuali di rilevante emissione elettromagnetica;

b) carta dei rischi ambientali naturali nella quale sono rappresentate la vulnerabilità dei suoli sotto il profilo geologico, idrogeologico, sismico e degli acquiferi, nonché le aree ad elevata presenza di radon;

c) carta climatica nella quale sono rappresentati gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media mensile, della pluviometria, dell'umidità e dei venti;

d) carta dei regimi delle acque nella quale sono individuati le sorgenti, i pozzi ad uso idropotabile e gli ambiti con acquiferi di rilevante interesse.

2. Le carte a scala regionale di cui al comma 1 sono predisposte e aggiornate a cura della Regione e sono messe a disposizione del Comune che provvede ad integrarle con riferimento alle particolarità del proprio territorio.

Art. 45

Criteria di uso sostenibile e tutela del territorio

~~valutata ai fini dell'uso sostenibile del territorio di cui all'articolo 2, comma 2, tenendo conto della sua vocazione naturale ambientale storica e paesaggistica, della situazione idrogeologica, delle falde sotterranee e della presenza di emissioni nocive.~~

~~2. L'individuazione nel PRG di nuove aree per insediamenti ed infrastrutture tiene conto, già nelle fasi di studio preliminare, delle analisi morfologiche del terreno in modo da evitare l'utilizzazione di aree che comportano eccessivi sbancamenti tali da modificare sostanzialmente il profilo e le caratteristiche del terreno medesimo.~~

~~3.~~ 1. I nuovi insediamenti, del PRG al fine di garantire il rispetto del principio di uso sostenibile del territorio, assicurano:

a) la contiguità con ambiti e insediamenti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione;

b) la possibilità di collegamento con il sistema delle aree verdi e dei servizi prevedendo appositi percorsi pedonali o ciclabili, indipendenti dal traffico veicolare;

c) nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico i livelli di sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei diversamente abili, mediante l'inserimento nell'ambiente di elementi infrastrutturali o di arredo urbano privi di pericolosità;

d) la realizzazione di nuove aree produttive, industriali e artigianali, comprese quelle ecologicamente attrezzate, garantendo il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi, ~~compresi quelli di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e del trasporto delle merci;~~

1. I nuovi insediamenti, del PRG al fine di garantire il rispetto del principio di uso sostenibile del territorio, assicurano:

a) la contiguità con ambiti e insediamenti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione;

b) la possibilità di collegamento con il sistema delle aree verdi e dei servizi prevedendo appositi percorsi pedonali o ciclabili, indipendenti dal traffico veicolare;

c) nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico i livelli di sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei diversamente abili, mediante l'inserimento nell'ambiente di elementi infrastrutturali o di arredo urbano privi di pericolosità;

d) la realizzazione di nuove aree produttive, industriali e artigianali, comprese quelle ecologicamente attrezzate, garantendo il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi;

e) la definizione dei criteri per la realizzazione e riqualificazione delle aree destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente rilevante, tenendo conto delle normative di settore ~~e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);~~

f) ~~le condizioni ottimali per il la presenza di impianti di~~ trattamento dei reflui ~~e di smaltimento dei rifiuti,~~ nonché per ~~le condizioni ottimali che consentano~~ un adeguato approvvigionamento idrico ed energetico.

a) la razionalizzazione e recupero delle aree e dei volumi edilizi esistenti adeguando la dotazione di infrastrutture e di servizi;

b) l'accessibilità dal sistema viario di interesse regionale e provinciale attraverso una viabilità comunale di raccordo che eviti la congestione del traffico;

e) la non utilizzazione delle aree in presenza di un rischio idraulico di esondazione e di frana;

f) la non compromissione delle aree e degli insediamenti di valore storico culturale, nella definizione della parte operativa del PRG e dei relativi piani attuativi;

4. La realizzazione di nuovi insediamenti garantisce la tutela delle risorse naturali dell'ambiente ~~definite all'articolo 2, comma 1, lettera h)~~ e il rispetto delle caratteristiche storico morfologiche.

4. La distanza tra zone e territori ove, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia libera, non può essere inferiore a metri lineari 500.

5. ~~4.~~ Lo strumento urbanistico generale localizza le aree per nuovi insediamenti in modo da ottenere il massimo

EX COMMA 5 ART. 30
L.R. 27/2000

Ex comma 5, art. 30 l.r.
27/2000

Ex comma 5, art. 30 l.r.
27/2000

Ex comma 5, art. 30 l.r.
27/2000

Ex comma 5, art. 30 l.r.
27/2000

Ex comma 4 art. 11 l.r.
27/2000

Ex comma 1 art. 12 l.r.
17/2008

e) la definizione dei criteri per la realizzazione e riqualificazione delle aree destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente rilevante, tenendo conto delle normative di settore;

f) le condizioni ottimali per il trattamento dei reflui, nonché per un adeguato approvvigionamento idrico ed energetico;

g) la razionalizzazione e recupero delle aree e dei volumi edilizi esistenti adeguando la dotazione di infrastrutture e di servizi;

h) l'accessibilità dal sistema viario di interesse regionale e provinciale attraverso una viabilità comunale di raccordo che eviti la congestione del traffico;

i) la non utilizzazione delle aree in presenza di un rischio idraulico di esondazione e di frana;

l) la non compromissione delle aree e degli insediamenti di valore storico culturale, nella definizione della parte operativa del PRG e dei relativi piani attuativi.

4. La realizzazione di nuovi insediamenti garantisce la tutela delle risorse naturali dell'ambiente e il rispetto delle caratteristiche storico morfologiche.

5. La distanza tra zone e territori ove, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia libera, non può essere inferiore a metri lineari 500.

6. Lo strumento urbanistico generale localizza le aree per nuovi insediamenti in modo da ottenere il massimo

<p>soleggiamento e luminosità per gli edifici e favorire l'utilizzo di energia solare.</p> <p style="text-align: center;">Art. 46</p> <p style="text-align: center;">Destinazioni d'uso per insediamenti produttivi</p> <p>2-bis. Negli insediamenti produttivi esistenti o di nuova previsione definiti dagli strumenti urbanistici generali comunali anche in base alle norme regolamentari di cui al comma 1, sono consentite tutte le destinazioni d'uso per attività di tipo produttivo, nonché per attività per servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g-quadro) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia)_____.</p>	<p>Comma 2bis art. 6 l.r. 11/2005</p>	<p>soleggiamento e luminosità per gli edifici e favorire l'utilizzo di energia solare.</p> <p style="text-align: center;">Art. 46</p> <p style="text-align: center;">Destinazioni d'uso per insediamenti produttivi</p> <p>1. Negli insediamenti produttivi esistenti o di nuova previsione definiti dagli strumenti urbanistici generali comunali, sono consentite tutte le destinazioni d'uso per attività di tipo produttivo, nonché per attività per servizi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l).</p>
<p style="text-align: center;">Capo V – Perequazione, premialità e compensazioni</p>		<p style="text-align: center;">Capo V – Perequazione, premialità e compensazioni</p>
<p style="text-align: center;">Sezione I – Perequazione</p>		
<p style="text-align: center;">LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11</p> <p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p style="text-align: center;">Perequazione urbanistica.</p> <p>1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti o attribuiti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali.</p> <p>2. Il PRG, parte operativa, disciplina gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo insediamento, assicurando una equa distribuzione dei diritti edificatori alle proprietà immobiliari dei suoli e degli edifici, che si trovano</p>	<p>Norme sostituite con la l.r. 12/2013</p>	

in analoghe condizioni.		
<p data-bbox="185 228 248 256">{3.}</p> <p data-bbox="147 304 931 528">4. La perequazione in ambiti intercomunali si attua secondo le indicazioni del PTCP, mediante accordi di programma, accordi di copianificazione e strumenti di programmazione negoziata, anche in applicazione dell'articolo 30, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.</p>		
Sezione II – Compensazioni		
LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11		
Art. 30		
Compensazioni.		
<p data-bbox="147 831 931 1134">1. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere l'utilizzazione dei diritti edificatori e delle aree acquisite dal comune ai sensi dell'articolo 4, comma 5 per compensazioni di oneri imposti ai proprietari in materia di acquisizione pubblica degli immobili, di demolizioni senza ricostruzioni in loco per finalità urbanistiche, di ripristino e di riqualificazione di spazi, di eliminazione di detrattori ambientali.</p> <p data-bbox="147 1174 931 1246">2. Le compensazioni vengono definite, sulla base di perizie tecnico-estimative e sono deliberate dal comune.</p>		
Sezione III – Premialità		

Art. 1
(Finalità)

1. ~~La presente legge~~ **Il presente Capo** disciplina le modalità di perequazione ~~di cui all'articolo 29 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale),~~ nella formazione ed attuazione degli strumenti urbanistici ~~di cui alla medesima l.r. 11/2005, nonché nell'attuazione degli altri strumenti urbanistici~~ generali, al fine di garantire:

a) l'equo trattamento della proprietà immobiliare dei suoli e degli edifici, che si trovano in analoghe condizioni;

b) la partecipazione della proprietà valorizzata dalle previsioni urbanistiche all'assunzione degli oneri necessari per assicurare le dotazioni territoriali e funzionali destinate al miglioramento della qualità urbana e ambientale.

2. **il presente capo** ~~la presente legge~~ disciplina altresì le modalità di applicazione della premialità e della compensazione, anche quali criteri di supporto e di implementazione del principio di perequazione, per la promozione ed il sostegno delle trasformazioni previste dalla pianificazione urbanistica.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente **capo legge** si intende per:

~~a) ambito di trasformazione: parti di insediamenti esistenti, di suoli oggetto di previsioni urbanistiche non attuate e di aree individuate dal Piano regolatore generale~~

l.r. 12/2013

Al Titolo I - Definizioni

Art. 47
Finalità

1. Il presente Capo disciplina le modalità di perequazione nella formazione ed attuazione degli strumenti urbanistici generali, al fine di garantire:

a) l'equo trattamento della proprietà immobiliare dei suoli e degli edifici, che si trovano in analoghe condizioni;

b) la partecipazione della proprietà valorizzata dalle previsioni urbanistiche all'assunzione degli oneri necessari per assicurare le dotazioni territoriali e funzionali destinate al miglioramento della qualità urbana e ambientale.

2. il presente capo disciplina altresì le modalità di applicazione della premialità e della compensazione, anche quali criteri di supporto e di implementazione del principio di perequazione, per la promozione ed il sostegno delle trasformazioni previste dalla pianificazione urbanistica.

Art. 48
(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intende per:

~~(PRG), parte strutturale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera g) della l.r. 11/2005, delimitate dal PRG, parte operativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere e) ed f) della medesima l.r. 11/2005, anche non contigue, le cui trasformazioni sono sottoposte ad attuazione dal PRG, parte operativa, a mezzo di uno o più piani attuativi;~~

b) quantità edificatoria di incremento di superficie utile coperta (SUC): è la quantità di cui può essere incrementata, in sede di PRG, parte operativa, nel rispetto dei limiti stabiliti dal PRG, parte strutturale, la quantità edificatoria di base assegnata dal PRG, parte operativa medesimo;

c) campo di variazione della capacità insediativa dell'ambito di trasformazione **come definito all'art. 12, comma 1, let. q)** o di piano attuativo: è espresso dal PRG parte operativa, in valori minimi e massimi della capacità insediativa da attribuire;

d) cessione di quantità edificatorie: trasferimento di quantità edificatorie tra soggetti pubblici e privati, nonché tra privati stessi, ovvero attribuzione da parte del comune di quantità edificatorie come corrispettivo per la realizzazione di opere e lavori pubblici o per l'acquisto di beni immobili;

e) contributo straordinario: contributo aggiuntivo rispetto al contributo di costruzione che il comune può richiedere per la realizzazione di opere pubbliche, a seguito di una adesione volontaria da parte del proprietario di un'area o di un immobile, alla applicazione di norme premiali previste dalle normative di settore e regolate dal piano attuativo.

Art. 3
(Limiti territoriali)

a) quantità edificatoria di incremento di superficie utile coperta (SUC): è la quantità di cui può essere incrementata, in sede di PRG, parte operativa, nel rispetto dei limiti stabiliti dal PRG, parte strutturale, la quantità edificatoria di base assegnata dal PRG, parte operativa medesimo;

b) campo di variazione della capacità insediativa dell'ambito di trasformazione come definito all'art. 12, comma 1, let. q) o di piano attuativo: è espresso dal PRG parte operativa, in valori minimi e massimi della capacità insediativa da attribuire;

c) cessione di quantità edificatorie: trasferimento di quantità edificatorie tra soggetti pubblici e privati, nonché tra privati stessi, ovvero attribuzione da parte del comune di quantità edificatorie come corrispettivo per la realizzazione di opere e lavori pubblici o per l'acquisto di beni immobili;

d) contributo straordinario: contributo aggiuntivo rispetto al contributo di costruzione che il comune può richiedere per la realizzazione di opere pubbliche, a seguito di una adesione volontaria da parte del proprietario di un'area o di un immobile, alla applicazione di norme premiali previste dalle normative di settore e regolate dal piano attuativo.

Art. 49
(Limiti territoriali)

1. Tutte le zone a insediamenti in cui si articola il PRG sono idonee a generare quantità edificatorie per perequazione, premialità e compensazione.

2. Le quantità edificatorie di cui al comma 1 sono esercitabili esclusivamente negli insediamenti di cui agli articoli ~~17, 20, 21, 22 e 23 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale))~~, nei limiti e nelle forme stabiliti dal PRG e dalle disposizioni legislative vigenti.

3. Negli insediamenti di cui agli articoli ~~18 e 19 del r.r. 7/2010 (Norme regolamentari, Parte II, Titolo II, Capo I)~~ e nelle zone agricole diverse da quelle di cui ~~all'articolo 3, comma 3, lettera g) della l.r. 11/2005~~, non sono esercitabili le quantità edificatorie di cui al comma 1, salvo specifiche disposizioni legislative di settore.

Art. 4
(La perequazione)

1. La perequazione consiste nell'insieme delle tecniche e delle modalità di attuazione degli ambiti di trasformazione **appositamente** previsti dal PRG, mediante attribuzione e cessione di quantità edificatorie, finalizzate a realizzare un'equa distribuzione dei costi e dei benefici prodotti dalla

1. Tutte le zone a insediamenti in cui si articola il PRG sono idonee a generare quantità edificatorie per perequazione, premialità e compensazione.

2. Le quantità edificatorie di cui al comma 1 sono esercitabili esclusivamente negli insediamenti di cui agli articoli ~~17, 20, 21, 22 e 23 delle~~ **(Norme regolamentari, Parte II, Titolo II, Capo I)**, nei limiti e nelle forme stabiliti dal PRG e dalle disposizioni legislative vigenti.

3. Negli insediamenti di cui agli articoli 18 e 19 **delle (Norme regolamentari, Parte II, Titolo II, Capo I)** e nelle zone agricole diverse da quelle di cui all'articolo 29, comma 2, lettera g), non sono esercitabili le quantità edificatorie di cui al comma 1, salvo specifiche disposizioni legislative di settore.

Art. 50
(La perequazione)

1. La perequazione consiste nell'insieme delle tecniche e delle modalità di attuazione degli ambiti di trasformazione **appositamente** previsti dal PRG, mediante attribuzione e cessione di quantità edificatorie, finalizzate a realizzare un'equa distribuzione dei costi e dei benefici prodotti dalla

pianificazione e ad assicurare al Comune le aree necessarie allo sviluppo delle dotazioni territoriali e funzionali e delle infrastrutture senza ricorso all'esproprio.

Art. 5
(La premialità)

1. La premialità consiste nell'attribuzione da parte del Comune a soggetti attuatori di trasformazioni edilizie e urbanistiche, di quantità edificatorie di incremento rispetto a quelle di base, a fronte di impegni aggiuntivi per migliorare la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale, rispetto a quanto previsto da disposizioni statali e regionali. La premialità può prevedere anche modifiche delle destinazioni d'uso, nonché trasferimenti o permutate di aree.

2. La premialità ha lo scopo di incentivare i soggetti attuatori del piano attuativo o del programma urbanistico a:

a) mettere a disposizione del comune superfici fondiarie e relativa edificabilità per la realizzazione di edilizia residenziale sociale;

b) allocare quantità edificatorie attribuite a titolo di premialità o compensazione anche ad immobili esterni al piano attuativo o all'ambito di trasformazione;

c) realizzare, nell'ambito delle capacità edificatorie del piano attuativo, quote di edilizia residenziale sociale;

d) eliminare i detrattori ambientali o realizzare interventi di riqualificazione ambientale;

e) realizzare le previsioni del piano attuativo secondo i requisiti di qualità stabiliti dal PRG e dalle normative di sostenibilità ambientale, ulteriori rispetto a quelli obbligatori;

pianificazione e ad assicurare al Comune le aree necessarie allo sviluppo delle dotazioni territoriali e funzionali e delle infrastrutture senza ricorso all'esproprio.

Art. 51
(La premialità)

1. La premialità consiste nell'attribuzione da parte del Comune a soggetti attuatori di trasformazioni edilizie e urbanistiche, di quantità edificatorie di incremento rispetto a quelle di base, a fronte di impegni aggiuntivi per migliorare la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale, rispetto a quanto previsto da disposizioni statali e regionali. La premialità può prevedere anche modifiche delle destinazioni d'uso, nonché trasferimenti o permutate di aree.

2. La premialità ha lo scopo di incentivare i soggetti attuatori del piano attuativo o del programma urbanistico a:

a) mettere a disposizione del comune superfici fondiarie e relativa edificabilità per la realizzazione di edilizia residenziale sociale;

b) allocare quantità edificatorie attribuite a titolo di premialità o compensazione anche ad immobili esterni al piano attuativo o all'ambito di trasformazione;

c) realizzare, nell'ambito delle capacità edificatorie del piano attuativo, quote di edilizia residenziale sociale;

d) eliminare i detrattori ambientali o realizzare interventi di riqualificazione ambientale;

e) realizzare le previsioni del piano attuativo secondo i requisiti di qualità stabiliti dal PRG e dalle normative di sostenibilità ambientale, ulteriori rispetto a quelli obbligatori;

f) aderire alla corresponsione del contributo straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) per la realizzazione di opere pubbliche.

3. Il valore delle quantità edificatorie, esercitabili a seguito della rimozione di detrattori ambientali di cui al comma 2, lettera d), è commisurato al valore di mercato degli immobili e alle spese di demolizione, ripristino dei luoghi, e smaltimento, incrementati di almeno il trenta per cento come premialità.

Art. 6
(La compensazione)

1. La compensazione consiste nell'attribuzione da parte del comune di quantità edificatorie a proprietari di immobili, a fronte di impegni onerosi di natura edilizia, urbanistica o ambientale non imposti dalle disposizioni legislative, ovvero in sostituzione del pagamento di oneri conseguenti ad atti restrittivi dei diritti reali disposti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, previste dal PRG, ~~con le modalità di cui all'articolo 30 della l.r. 11/2005~~. La compensazione può prevedere anche modifiche delle destinazioni d'uso nonché trasferimenti o permutate di aree.

2. Sono quantità edificatorie derivanti da compensazione:

a) le quantità attribuite in via sostitutiva o integrativa

f) aderire alla corresponsione del contributo straordinario di cui all'articolo 48, comma 1, lettera d) per la realizzazione di opere pubbliche.

3. Il valore delle quantità edificatorie, esercitabili a seguito della rimozione di detrattori ambientali di cui al comma 2, lettera d), è commisurato al valore di mercato degli immobili e alle spese di demolizione, ripristino dei luoghi, e smaltimento, incrementati di almeno il trenta per cento come premialità.

4. Per gli interventi di prevenzione sismica di cui all'art. 188 che riguardano l'isolato, si applicano le norme in materia di premialità previste al Titolo III, Capo II.

Art. 52
(La compensazione)

1. La compensazione consiste nell'attribuzione da parte del comune di quantità edificatorie a proprietari di immobili, a fronte di impegni onerosi di natura edilizia, urbanistica o ambientale non imposti dalle disposizioni legislative, ovvero in sostituzione del pagamento di oneri conseguenti ad atti restrittivi dei diritti reali disposti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, previste dal PRG. La compensazione può prevedere anche modifiche delle destinazioni d'uso nonché trasferimenti o permutate di aree.

2. Sono quantità edificatorie derivanti da compensazione:

a) le quantità attribuite in via sostitutiva o integrativa

dell'indennità di espropriazione, acquisite con l'atto di cessione volontaria;

b) le quantità attribuite in via sostitutiva o integrativa a seguito della reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio;

c) le quantità attribuite a fronte della cessione al comune da parte di privati di immobili, ovvero della corresponsione di un contributo straordinario per la realizzazione di opere pubbliche da parte dei privati stessi, secondo criteri e limiti previsti dal PRG parte operativa, dal piano attuativo o dal programma urbanistico.

3. L'attribuzione della quantità edificatoria derivante da compensazione operata nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità comporta la consegna dei beni oggetto di cessione volontaria in favore del comune.

4. Le compensazioni vengono definite, sulla base di perizie tecnico-estimative e sono deliberate dal comune.

Art. 7

(Perequazione, premialità e compensazione nel PRG ~~di cui alla l.r. 11/2005~~)

1. Il PRG, parte strutturale, ~~nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettere g), m-bis) e m-ter) della l.r. 11/2005,~~ stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i limiti entro i quali attuare la perequazione, la premialità e la compensazione, garantendo che gli interventi di trasformazione e di riqualificazione urbana ed ambientale previsti siano supportati da adeguate infrastrutture e

dell'indennità di espropriazione, acquisite con l'atto di cessione volontaria;

b) le quantità attribuite in via sostitutiva o integrativa a seguito della reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio;

c) le quantità attribuite a fronte della cessione al comune da parte di privati di immobili, ovvero della corresponsione di un contributo straordinario per la realizzazione di opere pubbliche da parte dei privati stessi, secondo criteri e limiti previsti dal PRG parte operativa, dal piano attuativo o dal programma urbanistico.

3. L'attribuzione della quantità edificatoria derivante da compensazione operata nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità comporta la consegna dei beni oggetto di cessione volontaria in favore del comune.

4. Le compensazioni vengono definite, sulla base di perizie tecnico-estimative e sono deliberate dal comune.

Art. 53

(Perequazione, premialità e compensazione nel PRG

1. Il PRG, parte strutturale, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i limiti entro i quali attuare la perequazione, la premialità e la compensazione, garantendo che gli interventi di trasformazione e di riqualificazione urbana ed ambientale previsti siano supportati da adeguate infrastrutture e dotazioni territoriali, anche ricorrendo ad impegni aggiuntivi a carico dei soggetti interessati.

Ex comma 2 art. 30 l.r.
11/2005

dotazioni territoriali, anche ricorrendo ad impegni aggiuntivi a carico dei soggetti interessati.

2. Il PRG, parte operativa, fatto salvo quanto previsto da specifiche normative di settore:

a) individua gli ambiti di trasformazione entro i quali attuare la perequazione;

b) definisce la quantità edificatoria mediante l'applicazione dell'indice di utilizzazione, eventualmente differenziato per parti di ambito o di situazioni insediative, che si trovano in analoghe condizioni;

c) stabilisce, per le premialità e le compensazioni, il rapporto percentuale di incremento, non superiore al cento per cento, delle quantità edificatorie di cui alla lettera b) assegnate per i nuovi insediamenti, nonché l'incremento, non superiore a tre volte della SUC esistente, per le aree di recupero valutando per le stesse aree eventuali cambiamenti di destinazione d'uso;

d) può prevedere, negli ambiti di trasformazione e in sede di piani attuativi o programmi urbanistici, impegni aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di un criterio di proporzionalità tra i costi sostenuti ed i benefici conseguiti dai privati, comprendenti anche opere esterne all'ambito stesso, comunque funzionali all'attuazione delle previsioni del PRG;

e) individua gli interventi volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 5, comma 2 e all'articolo 6, tramite le premialità e le compensazioni, evidenziando la possibilità di utilizzare le quantità edificatorie attribuite in loco ovvero a distanza.

2. Il PRG, parte operativa, fatto salvo quanto previsto da specifiche normative di settore:

a) individua gli ambiti di trasformazione entro i quali attuare la perequazione;

b) definisce la quantità edificatoria mediante l'applicazione dell'indice di utilizzazione, eventualmente differenziato per parti di ambito o di situazioni insediative, che si trovano in analoghe condizioni;

c) stabilisce, per le premialità e le compensazioni, il rapporto percentuale di incremento, non superiore al cento per cento, delle quantità edificatorie di cui alla lettera b) assegnate per i nuovi insediamenti, nonché l'incremento, non superiore a tre volte della SUC esistente, per le aree di recupero valutando per le stesse aree eventuali cambiamenti di destinazione d'uso;

d) può prevedere, negli ambiti di trasformazione e in sede di piani attuativi o programmi urbanistici, impegni aggiuntivi di cui all'articolo 51, comma 1, sulla base di un criterio di proporzionalità tra i costi sostenuti ed i benefici conseguiti dai privati, comprendenti anche opere esterne all'ambito stesso, comunque funzionali all'attuazione delle previsioni del PRG;

e) individua gli interventi volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 51, comma 2 e all'articolo 52, tramite le premialità e le compensazioni, evidenziando la possibilità di utilizzare le quantità edificatorie attribuite in loco ovvero a distanza.

3. I comuni dotati del PRG approvati ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28) possono applicare le norme delle premialità e delle compensazioni, nonché delimitare e disciplinare con le procedure previste all'articolo _____, gli ambiti di trasformazione e i piani attuativi ai fini della perequazione.

4. I comuni, nel PRG di cui al comma 4 3, possono altresì individuare e disciplinare con le procedure previste all'articolo _____, le aree agricole poste in contiguità con gli insediamenti esistenti o previsti dal PRG ove localizzare nuovi insediamenti per utilizzare le quantità edificatorie originate da perequazione o attribuite da premialità e compensazione.

5. Quanto previsto ai commi ~~1 e 2~~ 3 e 4 si applica anche agli altri strumenti urbanistici generali.

Art. 8
(Convenzione urbanistica)

1. Il piano attuativo è accompagnato da una convenzione urbanistica volta a regolare i rapporti tra i proprietari interessati ed il comune.

2. La convenzione urbanistica, in particolare, prevede:

Inserito dall'art. 9

3. I comuni dotati del PRG approvati ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28) possono applicare le norme delle premialità e delle compensazioni, nonché delimitare e disciplinare con le procedure previste all'articolo 42, commi 3 e 4, lettera e), gli ambiti di trasformazione e i piani attuativi ai fini della perequazione.

4. I comuni, nel PRG di cui al comma 3, possono altresì individuare e disciplinare con le procedure previste all'articolo 42, commi 3 e 4, le aree agricole poste in contiguità con gli insediamenti esistenti o previsti dal PRG ove localizzare nuovi insediamenti per utilizzare le quantità edificatorie originate da perequazione o attribuite da premialità e compensazione.

5. Quanto previsto ai commi 3 e 4 si applica anche agli altri strumenti urbanistici generali.

Art. 54
(Convenzione urbanistica)

1. Il piano attuativo è accompagnato da una convenzione urbanistica volta a regolare i rapporti tra i proprietari interessati ed il comune.

2. La convenzione urbanistica, in particolare, prevede:

a) gli obblighi dei proprietari interessati, a favore del comune, relativi agli impegni ordinari e aggiuntivi previsti nonché il termine entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a prendere in carico le aree e le opere già collaudate oggetto di obbligo di cessione;

b) il cronoprogramma degli interventi pubblici e privati prevedendo interventi funzionalmente coordinati;

c) la ripartizione proporzionale tra i proprietari interessati, delle quantità edificatorie attribuite all'area interessata dal piano attuativo e degli oneri che questi assumono nei confronti del comune;

d) i modi e le forme della utilizzazione delle quantità edificatorie di incremento;

e) gli eventuali accordi in attuazione di quanto previsto all'articolo 23, comma 5-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), nonché al r.r. 7/2010 in materia di dotazioni territoriali e funzionali.

3. La realizzazione delle opere pubbliche previste dalla convenzione è attuata nel rispetto della normativa statale e regionale di settore.

~~Art. 9~~

~~(Perequazione, premialità e compensazione negli altri strumenti urbanistici generali)~~

~~1. I comuni dotati del PRG approvati ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della~~

a) gli obblighi dei proprietari interessati, a favore del comune, relativi agli impegni ordinari e aggiuntivi previsti nonché il termine entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a prendere in carico le aree e le opere già collaudate oggetto di obbligo di cessione;

b) il cronoprogramma degli interventi pubblici e privati prevedendo interventi funzionalmente coordinati;

c) la ripartizione proporzionale tra i proprietari interessati, delle quantità edificatorie attribuite all'area interessata dal piano attuativo e degli oneri che questi assumono nei confronti del comune;

d) i modi e le forme della utilizzazione delle quantità edificatorie di incremento;

e) gli eventuali accordi in attuazione di quanto previsto all'articolo 157, comma 6, nonché in materia di dotazioni territoriali e funzionali.

3. La realizzazione delle opere pubbliche previste dalla convenzione è attuata nel rispetto della normativa statale e regionale di settore.

Inserito all'interno del precedente art. 7

~~L.R. 10 aprile 1995, n. 28) possono applicare le norme delle premialità e delle compensazioni, nonché delimitare e disciplinare con le procedure previste all'articolo 18, commi 3 e 3-bis, lettera e) della l.r. 11/2005, gli ambiti di trasformazione e i piani attuativi ai fini della perequazione.~~

~~2. I comuni, nel PRG di cui al comma 1, possono altresì individuare e disciplinare con le procedure previste all'articolo 18, commi 3 e 3-bis della l.r. 11/2005, le aree agricole poste in contiguità con gli insediamenti esistenti o previsti dal PRG ove localizzare nuovi insediamenti per utilizzare le quantità edificatorie originate da perequazione o attribuite da premialità e compensazione.~~

~~3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 si applica anche agli altri strumenti urbanistici generali.~~

Art. 10

(Utilizzazione delle quantità edificatorie)

1. Le quantità edificatorie attribuite da premialità, compensazione e perequazione sono utilizzabili in loco ovvero a distanza negli ambiti di trasformazione e negli insediamenti previsti dal PRG, su proprietà catastalmente identificate, con le modalità indicate dagli strumenti urbanistici e comunque secondo le disposizioni legislative vigenti.

2. Le quantità edificatorie di cui al comma 1 sono iscritte nel Registro di cui all'articolo 12. Esse sono commerciabili e concorrono alla definizione del valore degli immobili ai fini della relativa imposta comunale.

Art. 55

(Utilizzazione delle quantità edificatorie)

1. Le quantità edificatorie attribuite da premialità, compensazione e perequazione sono utilizzabili in loco ovvero a distanza negli ambiti di trasformazione e negli insediamenti previsti dal PRG, su proprietà catastalmente identificate, con le modalità indicate dagli strumenti urbanistici e comunque secondo le disposizioni legislative vigenti.

2. Le quantità edificatorie di cui al comma 1 sono iscritte nel Registro di cui all'articolo 57. Esse sono commerciabili e concorrono alla definizione del valore degli immobili ai fini della relativa imposta comunale.

3. Gli atti di compravendita delle quantità edificatorie derivanti da premialità, compensazione e perequazione sono trasmessi al comune, che provvede al conseguente aggiornamento del Registro di cui [all'articolo 12](#).

4. Il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)), riporta anche l'indicazione delle quantità edificatorie derivanti da perequazione, premialità e compensazione.

Art. 11
(Incrementi del PRG)

1. Le premialità e le compensazioni conseguenti all'applicazione ~~delle norme di cui alla presente legge del presente Capo~~, in termini di aree e di quantità edificatorie, al fine di contenere il consumo di suolo, possono incrementare le previsioni del PRG di cui alla l.r. 31/1997 ~~ed alla l.r. 11/2005 ed al Capo IV del presente Titolo~~ di non oltre il trenta per cento di quanto già consentito dall'articolo ~~_____ 27, comma 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale)~~.

Art. 12
(Registro delle quantità edificatorie)

1. Il comune istituisce ed aggiorna il Registro delle

3. Gli atti di compravendita delle quantità edificatorie derivanti da premialità, compensazione e perequazione sono trasmessi al comune, che provvede al conseguente aggiornamento del Registro di cui all'articolo 57.

4. Il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)), riporta anche l'indicazione delle quantità edificatorie derivanti da perequazione, premialità e compensazione.

Art. 56
(Incrementi del PRG)

1. Le premialità e le compensazioni conseguenti all'applicazione del presente Capo, in termini di aree e di quantità edificatorie, al fine di contenere il consumo di suolo, possono incrementare le previsioni del PRG di cui alla l.r. 31/1997 ed alla l.r. 11/2005 di non oltre il trenta per cento di quanto già consentito dall'articolo 115, comma 2.

Art. 57
(Registro delle quantità edificatorie)

1. Il comune istituisce ed aggiorna il Registro delle

quantità edificatorie, di seguito Registro, in cui sono annotate, per ogni proprietà catastalmente individuata, le quantità edificatorie di premialità, compensazione e perequazione previste dalle disposizioni vigenti, al fine di aggiornare i processi di attuazione del PRG.

2. Nel Registro sono annotate senza oneri a carico dei soggetti interessati le quantità edificatorie indicando:

a) i dati catastali dell'immobile e l'ambito di trasformazione dal quale derivano, nonché le aree nelle quali sono utilizzate;

b) le eventuali condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici in merito alle possibilità del loro utilizzo;

c) gli estremi della nota di trascrizione dell'atto con cui sono state trasferite, costituite e modificate le quantità edificatorie.

3. Il Registro è consultabile con le stesse modalità di consultazione del PRG.

Art. 13

(Sopravvenienza di strumenti urbanistici)

1. Qualora le quantità edificatorie attribuite a seguito di premialità e compensazione, nonché quelle di incremento della SUC attribuite a seguito dell'avvenuta attuazione degli ambiti di trasformazione attraverso la perequazione, sono estinte, totalmente o parzialmente, con previsioni urbanistiche **comunali** sopravvenute, non obbligatorie per legge o piani di settore, il comune è tenuto ad indennizzare i relativi proprietari con il loro valore di mercato.

quantità edificatorie, di seguito Registro, in cui sono annotate, per ogni proprietà catastalmente individuata, le quantità edificatorie di premialità, compensazione e perequazione previste dalle disposizioni vigenti, al fine di aggiornare i processi di attuazione del PRG.

2. Nel Registro sono annotate senza oneri a carico dei soggetti interessati le quantità edificatorie indicando:

a) i dati catastali dell'immobile e l'ambito di trasformazione dal quale derivano, nonché le aree nelle quali sono utilizzate;

b) le eventuali condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici in merito alle possibilità del loro utilizzo;

c) gli estremi della nota di trascrizione dell'atto con cui sono state trasferite, costituite e modificate le quantità edificatorie.

3. Il Registro è consultabile con le stesse modalità di consultazione del PRG.

Art. 58

(Sopravvenienza di strumenti urbanistici)

1. Qualora le quantità edificatorie attribuite a seguito di premialità e compensazione, nonché quelle di incremento della SUC attribuite a seguito dell'avvenuta attuazione degli ambiti di trasformazione attraverso la perequazione, sono estinte, totalmente o parzialmente, con previsioni urbanistiche comunali sopravvenute, non obbligatorie per legge o piani di settore, il comune è tenuto ad indennizzare i relativi proprietari con il loro valore di mercato.

Art. 14
(Valore delle compensazioni)

1. L'autorità espropriante, per quanto previsto [all'articolo 6, comma 2](#), richiede al proprietario del bene espropriando la disponibilità a definire la compensazione in quantità edificatorie.

2. La quantità edificatoria attribuita in compensazione è pari al corrispondente valore pecuniario che spetta in caso di corresponsione dell'indennità monetaria di esproprio oltre alle indennità aggiuntive previste per legge.

3. In caso di accettazione della compensazione è riconosciuto un aumento del trenta per cento, come premialità, rispetto al valore complessivo come determinato al comma 2.

Art. 59
(Valore delle compensazioni)

1. L'autorità espropriante, per quanto previsto all'articolo 52, comma 2, richiede al proprietario del bene espropriando la disponibilità a definire la compensazione in quantità edificatorie.

2. La quantità edificatoria attribuita in compensazione è pari al corrispondente valore pecuniario che spetta in caso di corresponsione dell'indennità monetaria di esproprio oltre alle indennità aggiuntive previste per legge.

3. In caso di accettazione della compensazione è riconosciuto un aumento del trenta per cento, come premialità, rispetto al valore complessivo come determinato al comma 2.